SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

142ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 12 GIUGNO 1959

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Commissione speciale:

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 6651

Congedi 6651

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 6651

Presentazione di relazione 6651

Trasmissione 6651

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

BERGAMASCO 6665
CAPALOZZA 6685, 6687
FERRETTI 6686
FRANZA 6686
GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 6655 e *passim*
GRECO . . . . . *Pag.* 6678
LUSSU 6672
MAGLIANO 6677, 6686, 6687
MARAZZITA 6680
MONNI 6688
NENCIONI 6672, 6677
OTTOLENGHI 6664
PAPALIA 6676, 6682
PARRI 6670
PICCHIOTTI . . . . . 6669 e *passim*
SALARI, *relatore* . . . . . 6652 e *passim*
SAND 6683, 6684, 6685
SANSONE 6665
TERRACINI 6675
TESSITORI 6687
TINZL 6683
ZOLI 6667, 6686

Votazioni a scrutinio segreto . . 6673, 6678, 6688

Interrogazioni:

Annunzio 6689

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

R O D A , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori Bellora, Buizza, Molinari, Monaldi e Pennisi di Floristella, per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Variazioni nella composizione di Commissione speciale

P R E S I D E N T E . Comunico che, su designazione del Gruppo del partito socialista italiano, il Presidente del Senato ha chiamato il senatore Barbareschi a far parte, in sostituzione del senatore Alberti, della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge costituzionali sulla durata e la composizione del Senato della Repubblica.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (371).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

dei senatori Sand e Tinzl:

« Modifiche della legge 15 marzo 1956, n. 210, sull'adeguamento dei canoni di linee telefoniche ad uso privato e del canone per le linee telefoniche colleganti elettrodotti diversi tra loro interconnessi » (572).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), il senatore Berlingieri ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 » (562).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo venturo.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S A L A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Ministro, signor Presidente, compio anzitutto il dovere di porgere il mio più vivo ringraziamento a tutti i colleghi che sono intervenuti in questa discussione, sia per il contributo di dottrina e di esperienza che hanno alla stessa portato, sia per le cordiali e forse troppo generose espressioni di compiacimento usate a mio riguardo, sia anche per le osservazioni, le critiche che mi sono state rivolte, e questo sempre in tono cortese e garbato.

Onorevoli colleghi, in questa discussione si sono manifestate spesso frequenti discordanze nell'interpretazione dello spirito del provvedimento e nella latitudine dello stesso, ma io penso che ci saremmo trovati più d'accordo se si fossero distinti con maggiore precisione i molteplici aspetti che involge il provvedimento di clemenza. È un provvedimento che ha aspetti filosofici, e abbiamo infatti sentito parlare di Kant, ha aspetti giuridici, e abbiamo sentito parlare di Pessina e di altri grandi penalisti e giuristi, e le divergenze forse sono sorte appunto perchè non si sono, come prima dicevo, distinti i vari aspetti di questo problema.

Le questioni di fondo che sono state sollevate riguardano due aspetti. un aspetto costituzionale e un altro riguardante i limiti del provvedimento che secondo alcuni sono troppo circoscritti, troppo ristretti, e secondo altri invece sono troppo ampi. Un altro aspetto riguarda poi la esclusione di alcuni reati. Io mi soffermerò brevissimamente su questi tre aspetti del problema ed innanzi tutto tratterò della questione costituzionale. La questione costituzionale riguarda l'interpretazione dell'articolo 79 della Costituzione. laddove si afferma che i provvedimenti di clemenza (amnistia ed indulto) sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Questo articolo ha dato luogo a molte discussioni anche in dottrina e di queste discussioni abbiamo sentito larga eco in quest'Aula nella giornata di ieri. Da alcuni si sostiene che l'articolo 79 è identico nel suo contenuto all'articolo 76, nel quale si parla invece di delega delle Camere al Governo per determinati provvedimenti. Io ritengo, onorevoli colleghi, come già è stato sostenuto nella relazione scritta, che tra l'articolo 76 e l'articolo 79 non ci sia nessun rapporto di connessione o di dipendenza. L'articolo 79 parla di delega da parte delle Camere al Presidente della Repubblica, l'articolo 77 parla del Governo come organo delegato da parte delle Camere; invece nell'articolo 79 si parla soltanto dell'organo delegante e dell'organo delegato, ma non c'è nessun altro articolo che parli del Presidente della Repubblica come organo delegato, al quale quindi si attribuisca una funzione legislativa autonoma. Del resto dobbiamo tener presente che tutte le Costituzioni moderne mirano a restringere i poteri e le funzioni del Capo dello Stato e in modo particolare la Costituzione italiana è permeata di questo spirito anche perchè sorta in quel determinato momento e in funzione antitetica, vorrei dire polemica, rispetto e quelle forme di Governo in cui al Capo dello Stato erano attribuiti poteri e funzioni esorbitanti. Anche dai lavori della Costituente questa interpretazione trae convalida ed incoraggiamento; si arrivò perfino a sostenere che i provvedimenti di clemenza si dovevano concedere con la legge costituzionale, con una maggioranza quindi qualificata e con la doppia lettura; si arrivò poi a sostenere l'opportunità di riservare la concessione dei provvedimenti di clemenza all'Assemblea nazionale, costituita dalle due Camere riunite contemporaneamente. E soltanto dopo tutte queste discussioni si arrivò alla formulazione dell'articolo 79 così come oggi fa parte della Costituzione stessa.

Mi pare quindi che da tutti questi precedenti si possa tranquillamente concludere che l'articolo 79 è cosa ben diversa dall'articolo 76 e che quindi in base all'articolo 79 si debbano da parte delle Camere al Presidente del-

la Repubblica impartire direttive specifiche, precise, dettagliate, determinate, al di fuori comunque di quei semplici criteri di cui parla l'articolo 76. Questo è un primo punto da stabilire e che dalla Commissione è stato ritenuto a maggioranza da accettare.

Ma vi è un secondo punto da stabilire. Questa interpretazione dell'articolo 79 si può estendere ai provvedimenti di clemenza, intendendo, con questa dizione, amnistia ed indulto, oppure si può invece negare al provvedimento di amnistia ed estendere al provvedimento dell'indulto?

Anche su questo punto la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che mentre per l'amnistia si debbano negare al Presidente della Repubblica poteri legislativi autonomi, per l'indulto invece questo non debba avvenire, e ciò in base ad una semplice considerazione, secondo la quale mentre l'amnistia toglie al fatto il carattere criminoso, il carattere di delitto — cosa che può fare soltanto una legge — con l'indulto invece si lascia intatta questa qualifica, questa caratterizzazione delittuosa e criminosa di un fatto e si incide soltanto sul rapporto punitivo, sull'esecuzione della pena.

Abbiamo sentito nella discussione di ieri delle critiche che si sono rivolte a questa distinzione tra amnistia ed indulto. Secondo noi, però, pur ammettendo di trovarci in un campo particolarmente delicato e complesso in cui diversità di pareri e di opinioni possono trovare legittima cittadinanza, la soluzione adottata dalla Commissione è la migliore e quella che più di tutte le altre può essere accettata con maggiore tranquillità.

Infatti, con questa distinzione, come ho testè detto, noi aderiamo a quella tesi da tutti accettata e secondo la quale per l'amnistia si debba rimanere in limiti ristretti e circoscritti, mentre nello stesso tempo riconosciamo che per l'indulto si può andare oltre tali limiti in quanto il Presidente della Repubblica, come organo del potere esecutivo — e non credo, dicendo questo, di pronunciare un'eresia, come ieri mi è stato rimproverato da parte dell'onorevole Capalozza — può, incidendo sul rapporto punitivo e sulla esecuzione della pena, modificare tale rapporto e tale esecuzione.

Inoltre noi veniamo a dare un contenuto, un significato all'articolo 79, il quale altrimenti, onorevoli colleghi, ritengo non risponderebbe a nessuna esigenza concreta in quanto starebbe lì nella nostra Costituzione a rappresentare una unione indissolubile tra Camere deleganti e Presidente della Repubblica delegato; e solo da questo matrimonio indissolubile potrebbe venir fuori l'emanazione di un provvedimento di clemenza...

P I C C H I O T T I . Lo ha detto l'onorevole Bettiol che è un compromesso.

S A L A R I , *relatore*. Ma per raggiungere un compromeso, senatore Picchiotti, occorre sempre prefiggersi il raggiungimento di uno scopo pratico; e lo scopo pratico, secondo me, si raggiunge soltanto nell'ipotesi accettata dalla Commissione, perchè altrimenti questo anello che stringe Presidente della Repubblica e Camere non avrebbe proprio nessuna ragione d'essere in quanto al Presidente della Repubblica verrebbero affidate soltanto delle funzioni di ufficiale rogante, mére funzioni rappresentative, mentre con la tesi accettata dalla Commissione a maggioranza, e che io in questo momento mi onoro di sostenere, si riserva al Presidente della Repubblica una sfera autonoma che non lede i principii fondamentali del nostro diritto costituzionale. E mi pare che su questo punto non debba ulteriormente soffermarmi.

E veniamo agli altri problemi relativi alla lamentata limitatezza o alla eccessiva larghezza di questo provvedimento di clemenza. Su questo si è parlato da tutte le parti con opposte tesi, lamentandosi da alcuni che in Italia si starebbe svuotando il magistero punitivo di ogni contenuto eccedendo nella concessione di questo beneficio; si è anche ricordato che questo provvedimento di cui stiamo discutendo sarebbe il ventesimo dal 1943 in poi.

Ciò sta, secondo noi, ad indicare anzitutto che il nostro Paese è sempre vissuto in una atmosfera politica, economica e sociale poco tranquilla, per cui spesso il potere esecu-

tivo si è creduto in dovere di porre riparo a ingiustizie concedendo appunto questo beneficio. Ma non si può negare che occorrerà ad un certo momento — e credo che sia proprio questo il momento — pensare di por fine ad un sistema di questo genere che non può non influire certamente sull'educazione dei cittadini e sull'opinione pubblica e relativamente al rispetto della legge.

P I C C H I O T T I . Occorre fare delle leggi buone.

S A L A R I , *relatore*. Il primo problema riguarda i delitti politici o delitti connessi o comunque, in base ad alcuni emendamenti, anche riferibili a determinati tempi e circostanze. Su questo si tornerà anche in sede di discussione degli emendamenti. Comunque, come ho detto nella relazione scritta, sembra che non si possano allargare ulteriormente i criteri fino ad ora seguiti nella concessione di questo provvedimento in quanto ormai, anche dal punto di vista interpretativo, si è formata una certa giurisprudenza criticabile quanto si voglia, discontinua come si voglia, ma che rappresenta sempre un punto di riferimento per l'approvazione anche di questo provvedimento di clemenza, e sarebbe secondo me, cosa poco saggia introdurre nuovi criteri o restrittivi o amplificativi che potrebbero nella giurisprudenza e nell'interpretazione del provvedimento stesso portare nuovi sommovimenti e nuove discordanze.

C A R U S O . Si tratta di rimediare alle discordanze.

S A L A R I , *relatore*. Altro argomento è quello che si riferisce alla stampa, di cui si parlerà in sede di discussione degli emendamenti. Comprendo i motivi che hanno spinto i colleghi Nencioni, Greco ed altri a proporre di introdurre in questo provvedimento una norma che comprenda tutti i reati di diffamazione e non solo quello previsto dall'articolo 13 della legge del febbraio 1948. Debbo però confessare che non son rimasto convinto delle ragioni che sono state addotte per introdurre questo allargamento, anzi mi sembra che la giustificazione addotta da alcuni colleghi sia proprio controproducente, perchè quando si invoca questo ampliamento dipingendo con drammaticità le circostanze e le modalità con cui si stampa il giornale, secondo le quali i giornalisti, l'editore, lo stampatore agirebbero quasi in uno stato di necessità, non si può, in base a questo presunto stato di necessità, far subire o sopportare le conseguenze di errori voluti o non voluti, di omissioni, negligenze o non negligenze, a coloro che da queste negligenze ed errori vengono ad avere offesa la propria reputazione e il proprio decoro.

L'altra ragione, secondo me, che è invocata dai nostri colleghi, si può ritorcere in argomento contrario. Si dice: i tribunali sono soffocati dalle querele per diffamazione a mezzo della stampa; da qui l'urgenza di contemplare in questo provvedimento anche i reati di diffamazione a mezzo della stampa. Mi sembra infatti che se questo fenomeno ha raggiunto delle punte così dilaganti da mettere addirittura in crisi il funzionamento di certi uffici giudiziari, significa che il legislatore deve reagire contro il dilatarsi di un fenomeno di questo genere.

N E N C I O N I . Modificando la legge sulla stampa.

S A L A R I , *relatore*. Giusto, onorevole Nencioni, ed il Ministro in sede di Commissione ci assicurò che il problema è allo studio e che il Governo sta approntando un disegno di legge sulla costituzione delle Corti d'onore. Immagino che il Governo sia perfettamente consapevole e cosciente dell'urgenza di risolvere questo problema.

Altro punto su cui tutti o quasi tutti i colleghi si sono diffusi è quello della rinuncia. Io penso che le divergenze in merito alla legittimità o meno della rinuncia dipendano soprattutto da quanto lamentavo all'inizio, perchè se consideriamo questo istituto da un punto di vista strettamente giuridico io posso anche essere d'accordo con alcuni colleghi, ma qui noi lo dobbiamo considerare anche da altri punti di vista.

In altre parole, premesso — e credo che su questa premessa si possa essere tutti d'accordo — che un reato amnistiato lasci una ombra almeno di sospetto sul cittadino che ha beneficiato dell'amnistia, io mi domando se lo Stato ha il potere di disporre della reputazione, dell'onore, del decoro del cittadino. Io da parte mia rispondo di no, perchè se lo Stato in certi momenti può chiedere ai cittadini perfino il sacrificio della vita, mai può chiedere il sacrificio dell'onore, della reputazione. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Comunque la mia opinione l'ho manifestata chiaramente e credo che sia fondata su un principio che nessuno può contestare, perchè lo Stato non può andare oltre certi limiti.

È peraltro un problema che è stato sempre discusso ed in questa sede non posso non ricordare una frase eloquente e significativa di un celebre scrittore francese del secolo scorso, Emilio Zola, il quale disse drasticamente che con questi provvedimenti si pongono sullo stesso piano i galantuomini e i farabutti.

Altro argomento sul quale si sono diffusi molti colleghi è quello dei reati colposi su cui in modo particolare si è soffermato il collega Ottolenghi. Io, riportandomi a quanto ritenuto dalla Commissione, non posso che confermare ogni netta avversione ad estendere ai reati colposi un trattamento particolare in questa sede, quando già i Codici prevedono per questi reati un trattamento molto diverso. Non dobbiamo dimenticare infatti che spesso le nostre strade, i nostri luoghi di lavoro sono bagnati dal sangue di molte persone; noi dobbiamo qui in questa sede ricordare agli incoscienti, agli irresponsabili della circolazione stradale, a quei datori di lavoro che dimenticano spesso che la vita dei propri dipendenti è sacra, che noi assolutamente non intendiamo essere particolarmente indulgenti verso queste forme criminose, che oggi giustamente destano tanto allarme in seno alla società. L'argomento portato dal senatore Ottolenghi, che è sempre così gentile e garbato nel sostenere le proprie tesi, secondo il quale, entrando in vigore il nuovo Codice il primo luglio, si potrebbero oggi lavare tutte le pendenze esistenti, mi sembra controproducente. Il Codice è stato prodotto dalla necessità di inasprire le pene per stroncare questa forma di criminalità: noi andremmo invece a dare un riconoscimento di indulgenza e di clemenza indubbiamente ingiustificato in questo momento. Il Codice porta un inasprimento di pene, è stato determinato dalla necessità di arginare, di richiamare alla responsabilità, alla coscienza dei cittadini un più serio e consapevole rispetto della persona umana e noi faremmo certamente una cosa poco politica e poco saggia concedendo ai responsabili di omicidi colposi un trattamento di favore.

Onorevoli colleghi, mi ero impegnato a parlare non più di un quarto d'ora e mantengo la parola. In quest'Aula è stato invocato il nome di un grande poeta verso il quale tutti noi abbiamo un sentimento di venerazione, Giovanni Pascoli, ed è stata invocata la grande parola della pace. Io sono convinto che questo provvedimento, se conservato nei limiti in cui è pervenuto in quest'Aula, contribuirà veramente a ristabilire l'imperio della pace. Non dobbiamo però dimenticare che la pace non può essere unilaterale, la pace deve essere per tutti e non può essere la pace degli uni fondata sul dolore degli altri, cosa che questo disegno di legge ha cercato di evitare.

È per questo che confido che questa Assemblea vorrà approvare il disegno di legge così come la Commissione lo ha proposto. (*Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo un vivo ringraziamento all'illustre relatore per la nitida relazione scritta e per le ulteriori chiarificazioni di stamane che servono efficacemente a sgombrare il terreno da molti problemi e a dare un contributo alla loro soluzione definitiva. Ringrazio inoltre il senatore Monni, che così cortesemente ed obiettivamente ha riconosciuto l'opera

svolta dal Governo in questa materia; ringrazio pure i senatori Bergamasco e Massari per i loro chiari e opportuni moniti contro la faciloneria degli atti di clemenza. È inutile dire che ho vivamente apprezzato il generoso fervore del senatore Picchiotti, le argomentazioni del senatore Lami Starnuti, i consigli del senatore Nencioni, consigli basati su una larga esperienza giurisprudenziale che è indispensabile in questa materia, e le opportune osservazioni dei senatori Ottolenghi e Greco. Le affermazioni dei senatori Capalozza, Terracini e Jodice sono molto interessanti, ma, come dirò, non posso condividerle.

Sarò telegrafico, per l'impegno assunto con la Presidenza e perchè il lavoro che ci attende nella giornata di oggi è notevole.

Vi è una prima questione sulla quale devo chiarire l'atteggiamento del Governo al quale sono state mosse delle critiche, che non ritengo giustificate, per ciò che concerne la presentazione del disegno di legge. Sia il senatore Nencioni che il senatore Terracini hanno detto che il Governo ha presentato il suo disegno di legge quando non era più necessario, poichè vi erano già proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Come ha ricordato ieri il senatore Monni nel suo discorso conclusivo del dibattito sul bilancio della giustizia, nell'ottobre scorso mi sono impegnato di fronte al Senato a prospettare al più presto l'argomento dell'amnistia al Consiglio dei ministri. Ma non si può dimenticare che è seguita una crisi ministeriale, che si è avuta la successione di un Governo ad un altro Governo e che, nel frattempo, tre proposte d'iniziativa parlamentare sono state presentate alla Camera, ed una proposta d'iniziativa parlamentare è stata presentata al Senato.

Il nuovo Governo si è quindi trovato di fronte a varie proposte di legge che non avevano alcun carattere di omogeneità; anzi avevano impostazioni nettamente contrastanti. Basti considerare il punto essenziale di tali proposte, cioè i soggetti ai quali avrebbe dovuto estendersi il provvedimento di clemenza. Alcune lo volevano limitato ad un fronte della guerra civile, altre lo volevano limitato all'opposto fronte della guerra civile. Ma anche nei dettagli relativi all'articolazione dell'amnistia, come pure nella spefica materia della previsione dei reati, non era possibile indubbiamente trovare una traccia precisa per un provvedimento organico.

Per tali ragioni il Governo, fedele all'impegno assunto e conscio delle sue dirette responsabilità, ha ritenuto opportuno presentare il proprio disegno di legge. Naturalmente, la Commissione di giustizia della Camera non ha discusso solo il disegno di legge del Governo; questo desidero sottolineare. La Commissione ha discusso il disegno di legge del Governo congiuntamente alle proposte di legge Pertini, Degli Occhi, Giuseppe Gonella, cioè alle tre proposte di legge che erano state presentate, e la discussione in Aula si è svolta sul testo della Commissione. Per poter poi rispondere, come risponderò, alle giuste osservazioni del senatore Ottolenghi, devo precisare che i presentatori delle proposte di legge si sono rifiutati come era loro diritto di ritirare le proposte di legge, sicchè il testo definitivo sottoposto alle decisioni della Camera comprendeva non solo il disegno di legge del Governo ma anche le tre proposte parlamentari recanti un'anteriore data di presentazione; particolare questo di grande rilievo costituzionale per quanto concerne il termine *ad quem* d'efficacia dell'amnistia.

Pertanto ritengo che nessun appunto possa essere mosso al Governo in tale materia, dato che il Parlamento ha avuto la possibilità di discutere anche le proposte di legge d'iniziativa parlamentare. Il testo trasmesso dalla Camera al Senato è il testo approvato sulla base delle proposte della Commissione che compendiavano norme previste sia dal disegno di legge governativo, sia dalle proposte di legge parlamentari.

Sgombrato il terreno dalle questioni procedurali, può considerarsi la sostanza del provvedimento.

Qualche precisazione debbo fare anch'io sulla prima questione largamente dibattuta dal Senato, cioè sulla questione costituzionale, della quale ha così bene parlato pochi minuti fa il senatore Salari; procederò per asserzioni perchè purtroppo non abbiamo tempo per sviluppare le argomentazioni.

La « delegazione », come a voi tutti è noto, è prevista dall'articolo 79 della Costituzione. Prediso subito che delegazione non è autorizzazione. In sede di Commissione della Costituente, era stata proposta questa formula: « Il Presidente della Repubblica è autorizzato, eccetera ». Tale proposta non è stata accolta e, in luogo del concetto di « autorizzazione », si è preferito il concetto di « delegazione » secondo la proposta dell'onorevole Bettiol. Quindi possiamo subito sbarazzare il terreno dalla nozione di autorizzazione, che è un istituto giuridicamente ben definito e che si concreta nell'eliminazione di un ostacolo al compimento di un atto. Tale non è la delegazione. Non dimentichiamo a questo proposito due caratteristiche tipiche dell'autorizzazione cioè la revocabilità e la rinunciabilità.

Inoltre mi permetto di sottolineare che in materia di amnistia e indulto non si tratta di autorizzare ad un atto, si tratta invece di delegare ad esercitare un potere. Le due nozioni sono di natura completamente diversa.

Ora, eliminata ogni possibilità di ridurre la delegazione ad una autorizzazione, è opportuno considerare il rapporto tra la « delegazione » prevista dall'articolo 79 e la « delega » prevista dall'articolo 76 della Costituzione. Su questa delicata questione condivido in pieno il parere della Commissione: i due articoli hanno natura diversa ed oggetti diversi; la delegazione non è la delega.

È evidente che la delega prevista dall'articolo 76 riguarda un rapporto tra il legislativo e l'esecutivo, ed è pure evidente che la delegazione prevista dall'articolo 79 riguarda il rapporto tra il legislativo e il Capo dello Stato. È incontestabile pure che la delega riguarda un rapporto tra due organi collegiali (il legislativo e l'esecutivo) mentre la delegazione riguarda un rapporto tra un organo collegiale (il legislativo) e un organo personale (il Capo dello Stato). Inoltre, se noi analizziamo ulteriormente i due articoli della Costituzione possiamo rilevare come essi abbiano natura completamente diversa. Infatti l'articolo 76 prescrive la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi della delega, prescrive la determinazione di un tempo limitato per esercitare la delega e prescrive pure la determinazione di un oggetto definito. Tutto ciò non si ravvisa nell'articolo 79 che, invece, ha per oggetto esclusivamente la concessione dell'amnistia e dell'indulto. Quindi con l'articolo 79 non è delegabile qualsiasi oggetto, o, comunque, un oggetto diverso dall'amnistia e dall'indulto. Inoltre il capoverso dell'articolo 79 parla di « reati »; quindi solo a reati può riferirsi lo stesso indulto. Questo rilievo ha conseguenze pratiche per quanto riguarda qualche emendamento qui presentato in materia di sanzioni di natura amministrativa che evidentemente non sono reati e che, perciò, non possono trovare sede in questo disegno di legge.

Inoltre l'articolo 79 a differenza del 76, che lascia al legislativo ampia facoltà di determinazione dei termini di tempo per l'esercizio della delega, prescrive in maniera tassativa che l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Qui vi è l'indicazione di un termine, ma l'indicazione è di natura completamente diversa da quella dell'articolo 76.

Vi è pure un'altra differenza che desidero sottolineare: è ovvio che il Parlamento può legiferare senza delegare; invece l'amnistia e l'indulto non possono essere concessi senza la delega del Parlamento. Quindi due situazioni giuridiche completamente diverse: mentre nel primo caso il legislativo può legiferare delegando o non delegando all'esecutivo avendo una potestà di scelta, nel caso dell'amnistia e dell'indulto non si ravvisa tale potestà di scelta poichè solo in funzione della delegazione è possibile il decreto del Capo dello Stato.

Ed allora, quali sono le conclusioni che possiamo trarre circa la natura dell'articolo 79? Per riassumere, direi che i due principii fondamentali, sui quali mi pare convenga anche la Commissione, sono: 1) la titolarità dell'atto legislativo compete al Parlamento che è competente in materia di legge di delegazione; 2) l'esercizio del potere compete al Capo dello Stato, per mezzo del previsto decreto del Presidente della Repubblica. È chiaro, quindi, che il Parlamento non ha potestà

di esercizio perchè tale potestà è riservata al Capo dello Stato. La dottrina afferma che questo potere del Presidente della Repubblica è un «potere-dovere», cioè un *munus*. Tale potere-dovere si estrinseca nel decreto che è esso stesso — non dimentichiamo — un atto legislativo, il quale ha una natura assolutamente anomala rispetto agli altri atti legislativi: infatti è atto legislativo condizionato, sì, ad una delega legislativa, ma atto legislativo del Capo dello Stato.

Si può osservare che in materia di amnistia e di indulto il Capo dello Stato interviene, sia pure per atto dovuto, tre volte: interviene in quanto autorizza la presentazione alle Camere di un disegno di legge sull'amnistia ed indulto (articolo 87 della Costituzione); interviene in quanto promulga la legge delega approvata dal Parlamento (articolo 73 della Costituzione); infine interviene con il suo decreto delegato di amnistia e di indulto (articolo 79 della Costituzione).

Pur sapendo quale largo interesse dottrinario hanno le predette argomentazioni sulle quali non mancano diversità di pareri, il Governo, sia nel testo, sia nella relazione del disegno di legge, ha inteso limitarsi a seguire la prassi. Siamo partiti dalla considerazione pratica che nelle precedenti amnistie non si sono avute contestazioni relative alla loro legittimità costituzionale e per questo abbiamo seguito il metodo e il tipo di formulazioni delle precedenti amnistie. Dobbiamo però riconoscere che, sia alla Camera sia al Senato, discutendosi il particolare problema dell'esclusione di determinati reati dall'amnistia e dall'indulto, sono state affacciate le questioni dottrinali alle quali ho accennato, e sulle quali era quindi doveroso esprimere la nostra opinione. Mi sia permesso rivolgere al Presidente De Nicola e alla Commissione che ha aderito al suo saggio consiglio un vivissimo grazie per il contributo che è stato dato ad una ulteriore chiarificazione di tali problemi, chiarificazione che io credo possa incontrare larghissimi consensi.

Per essere rapido, posso solo ricapitolare. Mi pare che le tesi fondamentali potrebbero essere espresse nei seguenti punti: 1) determinati fatti o rapporti umani possono essere dichiarati reati soltanto in funzione di una legge che può esere anche una legge delegata (abbiamo approvato di recente il Codice della strada, legge delegata, che dichiara nuovi reati determinati fatti); 2) i reati possono essere estinti per ipotesi varie, ma sempre e solo per ipotesi contemplate dalla legge (la morte del reo, la prescrizione, l'amnistia, eccetera) quindi se si intende estinguere il reato con l'amnistia, è necessario un atto legislativo, come precedentemente è stato necessario un atto legislativo per riconoscere reato un determinato fatto. Sulla base di questi principi una delega deve essere delega a fare e non delega a non fare.

Ora, come si configurano le esclusioni di alcuni reati dall'amnistia di cui all'ultimo comma dell'articolo 1? Vorrei far presente al Senato che altri commi dell'articolo 1 delegano a concedere l'amnistia, fissano dei limiti massimi oltre i quali evidentemente non vi è delega, e quindi non vi può essere amnistia.

L'ultimo comma non ha per oggetto un non fare; fissa esso stesso un fare, determinando un limite al fare. La caratteristica dell'ultimo comma è nel non avere riguardo, come i precedenti commi, alla pena edittale astratta; l'ultimo comma ha riguardo invece alla natura di determinati reati che sono espressamente indicati nel comma stesso. Anzichè fissare i limiti massimi edittali comprensivi di varie categorie di reati (per esempio limite di quattro anni per i reati politici, di tre anni per i reati comuni) avremmo potuto elencare specificamente tutti i reati singoli che intendevamo comprendere nella delega di amnistia. Se noi avessimo fatto quell'elenco, evidentemente non avrebbe avuto alcuna ragione d'essere l'ultimo comma che esclude determinati reati perchè sarebbero rimasti automaticamente esclusi i reati non compresi. Ma, per un'ovvia esigenza tecnica, anzichè fare l'elencazione di centinaia di reati e quindi di articoli del Codice penale o di leggi che recano norme penali, si è preferito — ed evidentemente non poteva che essere così — determinare il limite astratto delle pene edittali. Adottato questo metodo si rende necessaria un'ulteriore determinazione con-

cernente quei reati per i quali sono previsti limiti che rientrano in quelle pene edittali previste per l'amnistia ma che non si intendono includere nell'amnistia. O si indicano solo i reati da amnistiare, e allora non è necessaria alcuna esclusione; o si indicano pene generali e allora, se non si vuol comprendere determinati reati rientranti nell'ambito di quelle pene è necessaria l'esplicita esclusione. Ma la cosa è identica.

Il Governo nel suo disegno di legge aveva proposto la formula: « l'amnistia non si applica ». La Camera aveva deliberato: « l'amnistia non può essere concessa ». Ora siamo grati alla Commissione che sulla base, ritengo, delle predette argomentazioni, che mi auguro di avere bene interpretato, propone di ritornare al testo governativo.

Invece, per ciò che riguarda l'esclusione non dell'amnistia ma dell'indulto, il Governo aveva proposto: « l'indulto non si applica », cioè adottando una formula identica a quella dell'amnistia. La Camera invece ha deliberato: « l'indulto può non essere concesso » (e qui c'è il problema della delegazione negativa). La Commissione del Senato invece propone « è in facoltà del Presidente concedere, eccetera ».

A questo proposito ho notato che il senatore Salari, nella sua relazione, afferma che la formula della Commissione senatoriale è sostanzialmente analoga a quella della Camera, pur essendo diversa — questo è il punto — l'argomentazione attraverso la quale si arriva a questa formula. Comunque si riconosce un potere autonomo al Capo dello Stato tenendo distinta la materia relativa all'estinzione dei reati dalla materia relativa alle conseguenze dei reati cioè relativa al condono delle pene.

Ed ora debbo sintetizzare, poichè il Senato tra poco si appresta a votare, alcuni principii fondamentali che il Governo desidera ribadire affinchè siano ben chiari lo spirito e la lettera della proposta governativa.

È evidente che la tematica dell'amnistia è la tematica normale di tutte le precedenti amnistie, almeno per quanto riguarda le linee generali; è altrettanto evidente che nel disegno di legge abbiamo tenuto presenti anche i temi specifici che avevano formato oggetto delle proposte presentate alla Camera e al Senato.

Gli obiettivi che si è proposto il Governo sono tre: la pacificazione politica, la clemenza penale e le esigenze di sicurezza. Anzitutto, pacificazione politica. È chiaro che noi vogliamo dare un contributo alla pacificazione politica e non ci illudiamo che con un'amnistia si possa realizzare tale pacificazione È vero: noi non vogliamo l'oblio del passato, ma l'oblio dei reati. Anche a questo riguardo dobbiamo essere precisi perchè esiste un problema di natura morale e storica che non può essere sottaciuto. Vi è un passato di cui ciascuno di noi, pur avendo combattuto in diverse se non addirittura opposte trincee della lotta politica, ha il diritto di essere orgoglioso; e nessuno può volere, ciascuno dal proprio punto di vista, l'oblio di questo passato; così come nessuno, sull'altare di retoriche e generiche pacificazioni, può desiderare la rinuncia alle proprie ideologie che sono la sostanza e la vita della lotta politica. Noi non possiamo intendere la pacificazione in questo senso, perchè svaluterebbe le ragioni ideali della nostra vita.

D'altra parte, illustri senatori, pur animati da spirito di pacificazione, come potremmo noi eliminare il corteo di dolori, di lacrime e di sofferenze che ha accompagnato la lotta politica in Italia? Siamo orgogliosi delle sofferenze ed onoriamo tanti generosi martiri dell'idea. Quindi la storia non si oblia perchè ci è maestra.

Il nostro quindi vuole essere sì un contributo all'oblio del passato; ma di quale passato? Della parte meno nobile del passato. Cioè l'oblio delle passioni del passato — se mi è consentito così esprimermi. E possiamo far ciò perchè è motivo di prestigio per il nostro Stato democratico, la garanzia che le competizioni politiche si possano avere sul terreno delle libertà per tutti anzichè sul terreno del ricorso alla lotta fratricida ed alla guerra civile.

Questo è il concetto che sta alla base della nostra nozione di pacificazione politica. *Opus justitiae pax*: solo attuando la giustizia prima della clemenza, garantiremo la pacificazione.

In secondo luogo clemenza penale. Ringrazio il senatore Picchiotti il quale ha ricordato sagge parole del Beccaria e del Filangieri, e ringrazio pure i molti altri che, anche dai banchi della sinistra, hanno ricordato i nobili accenti del messaggio cristiano. Indubbiamente la misericordia è suprema virtù; però la misericordia vera che corona la giustizia non l'illusoria misericordia che contraddice la giustizia. Il giusto e innocente Crocifisso ha perdonato al ladrone colpevole: gli ha rimesso la colpa, lo ha liberato interiormente dalla colpa di cui si era pentito, ma non lo ha fatto scendere dalla croce del suo castigo e della sua sofferenza espiatrice. Questa è la storia: storia di innocenti che soffrono e di colpevoli che espiano.

Noi pensiamo che la pena è una medicina e non una vendetta della società. I nostri sistemi penali potranno essere inadeguati per raggiungere questo fine; è nostro dovere perfezianarli. Ma nella nostra concezione etica la pena è, ad un tempo, castigo e medicina: al *malum culpae* deve corrispondere il *malum poenae* per ristabilire l'ordine morale e sociale che è stato violato. Non inimicizia ma riparazione.

Quindi non possiamo considerare il recluso come un ammalato innocente: è un colpevole il quale attraverso l'espiazione può riconquistare la sua dignità, ricostruire la sua personalità, ritornare a fronte alta nella società degli uomini liberi. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Riconosco che vi è un problema di revisione delle nostre norme penali; ma ciò che importa in questa occasione è di ribadire ben chiari i nostri principii sul fondamento della pena e quindi sui motivi e i limiti della clemenza.

Dobbiamo avere pietà, come molti hanno detto in questo dibattito: io mi associo ai nobili sentimenti di commiserazione per coloro che soffrono nel carcere. Tutte le volte che si visitano i carcerati, si stringe il cuore per un complesso di ragioni morali ed anche sociali. Sappiamo quanto ci sia di ingiustizia nello stesso nostro sistema sociale, per la cui riforma duramente lottiamo; e sappiamo quindi che accanto ai responsabili ci sono anche le vittime della miseria, del bisogno, dell'ambiente deteriore. Ma possiamo dimenticare l'altro volto della realtà? Come possiamo dimenticare coloro che portano le conseguenze dei reati, degli errori e delle colpe commesse dai reclusi? Come possiamo dimenticare le libertà che sono state conculcate dai rei, le famiglie che sono state distrutte dai delitti, l'onore infangato, i beni legittimi che sono stati violati, i diritti, anche della comunità, che sono stati offesi? Quale amnistia vi è per tutti questi danni morali, sociali, economici che i responsabili dei delitti hanno arrecato alla società? Questo è il secondo e inscindibile aspetto della realtà bifronte, aspetto che non possiamo dimenticare.

E io penso che il senatore Picchiotti avrà volunto abbandonarsi all'*humor* quando ha citato quel passo del Vivante che parla dei famosi « mercatores » elogiati per la loro abilità nell'imbrogliare il prossimo. Se adottassimo un principio di questo genere, penso che dovremmo sostituire un codice dei premi al codice delle pene. Ma poichè ritengo che nessuno possa volere per i furfanti un codice di premi al posto del codice delle pene, restiamo su questo terreno della umana clemenza che riconosce la colpa. Tale clemenza è tanto più doverosa in quanto siamo proprio in una fase di lento passaggio da un ordine costituzionale a un altro ordine costituzionale, da una concezione dello Stato ad un'altra concezione dello Stato, nella quale le norme penali vanno adeguandosi con lentezza al nuovo ordinamento statuale. È evidente che in questo processo di adeguazione vi possono essere delle disarmonie, e per questo cerchiamo correttivi anche negli atti di clemenza, pur non trattandosi dei semplici correttivi i quali devono riguardare il sistema e non le deroghe al sistema.

Apro una parentesi per rispondere al senatore Sansone ches i è preoccupato, con il suo ordine del giorno, della questione degli ergastolani. Ho proprio qui davanti agli occhi l'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di stasera. Tra i provvedimenti proposti dal Ministro di grazia e giustizia vi è un disegno di legge recante: « modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo ed alla liberazione condizionale ».

Quindi mi auguro che proprio nella giornata di oggi il voto espresso dal senatore Sansone possa avere accoglimento, secondo gli impegni che mi ero assunti.

È all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri anche un disegno di legge sulla conversione delle pene pecuniarie in pene detentive: anche questo adeguamento risponde ad una esigenza di giustizia. Si prevede un giorno di detenzione non per ogni quattrocento lire ma per ogni duemila lire di pena pecuniaria. Concludo queste considerazioni con il senatore Picchiotti: migliorare le leggi penali e armonizzarle in modo che non sia puramente astratto quel principio del Filangieri che egli ha ricordato; se la legge è buona, la grazia è un attentato alla legge.

Vi è in terzo luogo l'esigenza della sicurezza. La maestà della legge è maestà vera in quanto nella legge vi sia il presidio del diritto e della libertà cioè la sicurezza dell'ordine giuridico. Non è possibile che in un atto di clemenza non si tenga presente l'esigenza di contenere la spinta criminosa, e quindi non si abbia un riguardo negativo per quei reati che rivelano una più accentuata spinta criminosa in un determinato momento storico. Bisogna tenere presente l'efficacia più o meno intimidatoria che le stesse pene possono avere in rapporto all'evoluzione delle condizioni sociali e storiche; bisogna cioè tener presenti le garanzie di sicurezza dello Stato, le più alte e le più degne della società umana. Da ciò le graduazioni della clemenza, ed anche la sua esclusione per reati che nel nostro momento appaiono più diffusi e più preoccupanti.

Detto ciò sui tre princìpi ai quali s'ispira l'amnistia, sgombriamo il terreno da quelle considerazioni che non fanno onore a nessuno, come, per esempio il ritenere che l'amnistia possa avere il fine di sgomberare i tavoli e gli archivi degli uffici giudiziari. Per accelerare il lavoro giudiziario ed eliminare l'arretrato ci sono altri mezzi, come l'aumento degli organici e l'eventuale semplificazione delle procedure, cui ricorreremo senza dimenticare che perfino Giustiniano criticava « l'immortalità delle liti ». Si tratta di una malattia cronica che ogni tempo ha lamentato e che ogni tempo cerca di curare. A parte tutto questo, credo superfluo ricordare al Senato che l'applicazione dell'amnistia comporta per la Magistratura un lavoro nuovo e considerevole, in quanto si tratta di rivedere un numero enorme di sentenze passate in giudicato. Anche l'applicazione dell'indulto comporta un nuovo lavoro che si aggiunge a quello normale e che, in un certo senso, viene in gran parte a neutralizzare il beneficio del provvedimento ai fini della semplificazione del lavoro giudiziario.

Per ciò che concerne la struttura del disegno di legge, avete visto che l'estensione dell'amnistia riguarda due periodi: 1) il triennio di guerra civile (dal 1943 al 1946); 2) gli anni successivi. Circa i soggetti ai quali si riferisce l'amnistia per il periodo della guerra civile, desidero sottolineare un punto essenziale del disegno di legge: non si fa alcun riferimento alle qualità soggettive dei rei ai quali si applica l'amnistia, siano essi civili o militari, siano essi partigiani o miliziani. È su questo punto che la proposta governativa si differenzia radicalmente dalle proposte che sono state presentate alla Camera, le quali, ad esclusione di quella di Degli Occhi, facevano riferimento solo a questa o a quella parte della lotta civile. In tal modo, queste proposte parlamentari, mentre si proponevano il fine della pacificazione, praticamente non additavano un mezzo idoneo per raggiungere la pacificazione stessa. Al contrario, ribadivano le divisioni. La polivalenza è invece il carattere fondamentale del nostro progetto.

Oggetto dell'amnistia sono i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale. Si critica questo riferimento all'articolo 8 del Codice penale, ma, onorevole Nencioni, sull'interpretazione di quest'articolo vi è già una giurisprudenza consolidata. Cosa di diverso si dovrebbe dire per le altre formule proposte che prevedevano l'amnistia per reati « relativi a ... » « connessi a ... » « consumati in occasione di ... »? Qui si tratta veramente di oscillazioni concettuali, di connessioni non teleologiche ma temporali o occasionali che rendono difficile l'interpretazione del magistrato e quindi possono involontaria-

mente dar luogo a decisioni giurisprudenziali completamente disparate. Si corre il pericolo di avere un'applicazione dell'amnistia non uniforme.

Quindi, tenendo fermo il fine politico dei reati, perchè la clemenza in materia politica è uno degli obiettivi che si propone l'amnistia, abbiamo fatto riferimento all'articolo 8 del Codice penale che concerne:

a) i reati politici in senso obiettivo, cioè i reati consumati nell'offesa o di un interesse dello Stato o di un diritto del cittadino;

b) i reati politici in senso subiettivo, cioè i reati comuni compiuti con un fine non solo totale ma anche parziale di natura politica; questi ultimi sono reati comuni, e in quest'ultima categoria si comprende una serie di reati che non sono di loro natura politici ma sono considerati politici in ragione del fine anche indiretto che si propongono. Abbiamo perciò escluso i reati connessi, sia con connessione temporale (« in occasione », « durante », eccetera) sia con connessione processuale prevista dall'articolo 45, n. 2, cioè i reati commessi per eseguire od occultare altri reati, in occasione di altri reati per conseguire o assicurare profitto o impunità. Qui non c'è il nesso teologico; l'occasione evidentemente non è il fine. Dal nostro disegno di legge sono perciò esclusi questi reati comuni senza movente politico, senza nesso teologico. A ciò siamo stati indotti da motivi di natura non solo giuridica ma anche morale. Secondo noi, chi ha approfittato del grande dramma della guerra, della dura sofferenza degli uomini, e si è insinuato in questo dramma cercando in esso un pretesto per consumare reati comuni che non solo avevano un fine estraneo alla lotta politica ma che anzi portavano elementi di contaminazione dei valori ideologici della lotta politica e di complicazione degli enormi dolori procurati da questa all'umanità, che in tal modo ha operato, non merita alcuna clemenza.

Qualcuno ha osservato, anche alla Camera: la guerra è la guerra, e non si può sottilizzare nel caos della guerra. No. Ci sono norme etiche e giuridiche che disciplinano la guerra stessa; chi uccide per difendersi, uccide con un fine legittimo e non è un crimine la difesa; ma uccidere, per esempio, i prigionieri di guerra è un fatto di ben altra natura sia etica sia giuridica, anche nei confronti delle Convenzioni dell'Aja sulla condotta di guerra citate dal senatore Nencioni.

Per i reati comuni nel nostro progetto è previsto il limite della pena edittale di tre anni. Per i reati commessi a mezzo della stampa devo far presente che il disegno di legge governativo prevedeva il limite edittale di quattro anni, considerando che questo era il limite massimo per il beneficio dell'amnistia.

La Camera ha ritenuto opportuno di prevedere l'amnistia anche per le diffamazioni a mezzo stampa, in relazione all'articolo 13 della legge sulla stampa del 1948 e quindi ha elevato in questo caso il limite edittale a sei anni. Ma, mentre operava questa estensione del beneficio stabiliva anche una limitazione nell'ambito di esso, in quanto pur amnistiando la diffamazione a mezzo della stampa precisava che erano amnistiati soltanto quei reati di diffamazione per i quali si ravvisava la finalità politica. Noi ci siamo rimessi al parere della Camera.

Si è precisato in varie occasioni, ed anche in sede di discussione del bilancio della Giustizia, che abbiamo intenzione di istituire Corti d'onore, in modo che molte questioni d'onore anzichè seguire le lunghe complesse vie giurisdizionali, possano risolversi in maniera più rapida attraverso le decisioni di un giurì che si può volontariamente adire. È ovvio, infatti, che colui il quale è offeso nell'onore da un attacco a mezzo della stampa in genere non si propone lo scopo di vedere colui che lo ha attaccato finire dietro le sbarre di un carcere, mentre si propone di ottenere che sia pubblicamente ristabilita la sua onorabilità. Pensiamo quindi che si debba percorrere questa via, esendo inefficiente il sistema attuale malgrado la severità delle pene e forse a causa di esse. Molto si potrà ottenere anche da un'ulteriore revisione dell'articolo 57, che ci proponiamo di favorire, perchè nonostante la revisione dello scorso anno, consideriamo ancora non soddisfacente que-

sto articolo. Però non vediamo risolutive neppure le molte proposte presentate, come per esempio quelle elaborate nel Convegno di Bellagio, conclusosi con la proposta di prevedere una responsabilità frazionata (del direttore, del vicedirettore, del redattore, del capo tipografo, eccetera) proposta che la stessa Federazione della stampa ha respinto perchè determinerebbe il caos nell'ambito della redazione e frantumerebbe la nozione stessa di responsabilità. Mentre ci proponiamo la revisione ulteriore dell'articolo 57, e pure la revisione della pena prevista da detto articolo, mentre ci proponiamo l'istituzione delle Corti d'onore per le diffamazioni a mezzo stampa, ci rimettiamo al testo approvato dalla Camera per quanto riguarda l'amnistia. Mi sia però permesso di affermare: noi abbiamo combattuto coloro che negarono la libertà di stampa, e li abbiamo combattuti non solo perchè la libertà di stampa è fondamentale per uno Stato democratico, ma anche per una ragione etica, perchè chi nega la libertà di stampa uccide la responsabilità della stampa. Ora non possiamo essere con coloro che vogliono di nuovo uccidere la responsabilità della stampa, pensando che questa non abbia il limite che tutti i giornalisti obiettivamente riconoscono. Cioè il limite nel rispetto dei diritti altrui corroborato dalla coscienza dei propri doveri.

Nel disegno di legge è previsto, inoltre, la rinunciabilità di amnistia. Questo istituto si ispira a un principio etico giuridico che riteniamo del massimo valore, malgrado le innegabili difficoltà che si possono incontrare nell'applicazione della rinuncia. Tutta la nostra Costituzione è basata sul principio del rispetto della dignità della persona, e questo è un caso concreto di tutela della dignità e onorabilità della persona.

D'altra parte, anche precedenti amnistie hanno previsto la rinunciabilità, sia pure in maniera meno idonea. E a questo proposito sono grato al senatore Azara che ha riconosciuto opportuna la rinunciabilità nel senso da noi inteso, cioè prevedendo che, nel caso di rinuncia, non vi sia alcuna possibilità, intervenuta la sentenza, di beneficiare dell'amnistia. Altrimenti non avremmo che una inutile complicazione processuale. L'esigenza su cui si basa la rinunciabilità è questa: come si può negare al cittadino la possibilità di rinunciare ad un atto di clemenza, nel caso in cui egli ritenga che la clemenza finisca per danneggiarlo? Come si può negare l'interesse di chi è ritenuto reo all'accertamento della sua completa innocenza, interesse ad eliminare anche il solo sospetto del reato? Del resto è ben noto che la legge sul casellario prevede che, per l'amnistia sia propria che impropria e relativa ad una sentenza non definitiva, nel caso che il certificato sia richiesto da pubbliche autorità, e non da privati, l'amnistia è indicata.

CAPALOZZA. Se è amnistia impropria. Se è amnistia propria, no, perchè la legge sui certificati è stata modificata nel 1950.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Nei certificati richiesti da pubbliche autorità la sentenza anche non definitiva è indicata, e non temo smentita.

L'ultimo tema al quale desidero accennare concerne la questione sollevata dai senatori Ottolenghi e Nencioni relativa alla data, al termine *ad quem* dell'efficacia dell'amnistia. Nel disegno di legge governativo avevamo indicato il 4 novembre, associando così la data al quarantesimo anniversario di un fatto storico, la fine della prima guerra mondiale, dell'ultima guerra di unificazione e di unità della Patria.

L'onorevole Pertini, che è stato il primo a prendere un'iniziativa in materia, presentò la sua proposta il 24 ottobre. Sia in seno alla Commissione di giustizia della Camera, sia in Assemblea mi ero permesso di chiedere che i presentatori di proposte di legge le ritirassero, proprio per evitare complicazioni relative alla data. I presentatori non hanno ritenuto opportuno ritirare le loro proposte, e non voglio discutere la loro decisione. Del resto ne avevano pieno diritto, anche perchè avevano contribuito, sia pure indirettamente, alla formulazione del testo definitivo. Però, quando si è arrivati alla votazione della legge, il Presidente della Camera, nella sua alta re-

sponsabilità, ha fatto presente dei dubbi sulla correttezza costituzionale del 4 novembre. Quindi si ritenne opportuno fissare il giorno anteriore alla data di presentazione della prima proposta di legge, cioè il 23 ottobre.

Il Governo ha acceduto, per una preoccupazione di prudenza. Rendiamoci infatti conto del caos che si avrebbe se, una volta applicata l'amnistia, liberati i reclusi e compiuti gli atti dovuti, successivamente, a distanza di chissà quale tempo, fosse riconosciuta l'illegittimità costituzionale dell'amnistia stessa. Quindi mi pare che la prudenza qui sia stata veramente opportuna.

Però, personalmente non condivido questa opinione. Tra l'altro, si determina questa situazione assurda: coloro che sono stati più zelanti nella presentazione di una proposta di legge di amnistia finirebbero per danneggiare, anzichè favorire, l'amnistia e specialmente l'indulto. Inoltre si potrebbe incorrere in un altro inconveniente, come ho già detto in Commissione di giustizia. Cioè ci sarebbe il mezzo, se fosse veramente legittima la tesi predetta, di paralizzare un potere previsto dalla Costituzione: il potere del Capo dello Stato di concedere amnistia e indulto. Infatti, basterebbe che domani mattina un senatore o un deputato presentassero una proposta di legge di amnistia o indulto perchè tutte le successive proposte di legge in materia dovessero avere come termine non *a quo* ma *ad quem* la prima proposta di legge. Si porrebbe il primo anello di una catena artificiosa, che praticamente paralizzerebbe tutte le possibilità di concedere amnistia e indulto.

Voce dalla sinistra. Basterebbe che il Parlamento respingesse il disegno di legge!

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Se dicessi che l'accettazione della data del 23 ottobre significa accettazione delle tesi predette, creeremmo un precedente di una certa gravità. Tale responsabilità non mi sento di assumere; ma, di fronte ad un autorevole parere di un Presidente di Assemblea, accettiamo la data della presentazione della prima proposta di legge. D'altra parte lo spostamento è minimo; si tratta di retrocedere dal 4 novembre al 23 ottobre. È evidente che se fossero state ritirate tutte le proposte, essendo il disegno di legge governativo del 2 aprile, noi avremmo potuto fissare il termine *ad quem* fino alla vigilia del 2 aprile. È superfluo notare che il fine della norma costituzionale è di impedire che ci sia un periodo nel quale l'atmosfera dell'amnistia possa agevolare la criminalità.

Con ciò, ho finito. Ho messo l'accento su alcuni temi fondamentali; molte altre cose, se il tempo l'avesse permesso, avrei desiderato dire, ma importa soprattutto che il Governo ribadisca, anche di fronte a questa Assemblea, i princìpi ispiratori dell'amnistia e come questi principii siano concretati nel disegno di legge che vi è stato presentato. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Ottolenghi.

SALARI, *relatore.* La Commissione è favorevole a che l'ordine del giorno Ottolenghi venga accolto come raccomandazione.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo lo accetta come raccomandazione. Debbo dire che la Direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena sta lavorando attivamente proprio per raggiungere gli obiettivi che si propone il senatore Ottolenghi e che sono fondatissimi. Infatti, qui si tratta proprio di eliminare uno dei possibili inconvenienti negativi dell'atto di clemenza.

PRESIDENTE. Senatore Ottolenghi, mantiene il suo ordine del giorno?

OTTOLENGHI. Ringrazio e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Bergamasco, Venditti, Battaglia e Dardanelli.

SALARI, *relatore*. La Commissione esprime identico parere anche per questo ordine del giorno in quanto contiene delle considerazioni che la Commissione ha già inserito nella relazione.

Non è però d'accordo sul termine usato dal senatore Bergamasco, quando « intende » impegnare il Governo, e ritiene che questo verbo possa essere sostituito da altri, come « invita » o « raccomanda ».

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Aderisco in pieno all'ordine del giorno Bergamasco. Condivido infatti le premesse e quel che è detto nelle lettere *a*), *b*) e *c*). Questi punti sono oggetto di considerazione — non è una osservazione puramente formale — nella riforma del Codice penale e in alcune leggi, come questa relativa alla liberazione condizionale degli ergastolani, che sono già in discussione al Consiglio dei ministri. Quindi accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Bergamasco, mantiene il suo ordine del giorno?

BERGAMASCO. Ringrazio l'onorevole Ministro per le sue assicurazioni.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Sansone.

SALARI, *relatore*. La Commissione ritiene che l'ordine del giorno del senatore Sansone sia ormai superato da quanto il Ministro ha dichiarato alcuni minuti fa.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ribadisco che all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di stasera ci sono due provvedimenti recanti modificazioni al Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale.

PRESIDENTE. Senatore Sansone, mantiene il suo ordine del giorno?

SANSONE. Nel dichiararmi soddisfatto, senza che ciò pregiudichi l'emendamento Picchiotti, volevo pregare l'onorevole Ministro, ringraziandolo, se nei limiti del possibile potesse farci conoscere quale è la proposta...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La liberazione condizionale.

SANSONE. Ma è la proposta di revisione degli atti processuali al fine di ottenere che siano concesse le circostanze attenuanti?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La questione è complicata e la esamineremo in quell'occasione, perchè corriamo un altro pericolo: per eliminare una evidente sperequazione, cioè il trattamento che hanno avuto coloro che sono stati giudicati in Corte di assise, quando non esisteva la Corte di assise di appello e non erano previste le circostanze attenuanti, non si deve giungere ad una presunzione a favore di quelli. Questo è il punto, perchè tanti hanno avuto il giudizio di appello, ma il giudizio di appello ha confermato la sentenza della Corte di assise di primo grado.

SANSONE. Condivido il principio di giustizia che lei ora enunzia, ma la liberazione condizionale diventa un potere discretivo dell'Amministrazione, oppure del Capo dello Stato?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta di una proposta che è davanti al Consiglio dei ministri. Non so che cosa deciderà il Consiglio dei ministri. Le debbo dire che abbiamo presentato questa proposta, se le interessa.

SANSONE. Come subordinata allo emendamento Picchiotti, mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Raccomando agli onorevoli senatori di essere per quanto possibile concisi nell'illustrazione dei propri emenda-

menti, che già sono stati oggetto di ampio esame in sede di Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CEMMI, *Segretario*:

Art. 1.

(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

a-bis) per i reati riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946, commessi da partigiani o da appartenenti alle Forze armate regolari;

b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, semprechè sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera *e*) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale ovvero le attenuanti previste dall'articolo 62-*bis*, stesso codice;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

L'amnistia non si applica ai reati preveduti dal Codice penale negli articoli 290, 291, 292, 318, 371, 372 e 640.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame di questo articolo per parti separate.

Sul primo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Picchiotti e Papalia. Se ne di lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Al primo comma sostituire le lettere a) *e* a-bis) *con la seguente*:

« *a*) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946 ».

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Picchiotti, per illustrare

questo emendamento, devo dare la parola al senatore Zoli che ha chiesto di parlare sulle lettere *a*) e *a*-bis) dell'articolo 1. Il senatore Zoli ha facoltà di parlare.

ZOLI. Onorevoli colleghi, vorrei che fosse registrato sul resoconto, in grassetto, se questo fosse possibile, che io parlo a titolo esclusivamente personale.

La veste di Presidente di un partito democratico non è una corazza della quale taluno si possa sentir rivestito per avere una particolare autorità, ma non è neanche una camicia di forza per cui taluno sia obbligato a seguire necessariamente certe impostazioni.

Ho desiderato dire questo perchè non vorrei che si equivocasse su quella che è la portata ed il fine di questa mia dichiarazione.

Debbo cominciare, purtroppo, con un fatto quasi personale.

Il senatore Terracini, ieri, con la consueta amabile cortesia, mi ha ricordato che io ho un dovere di ringraziamento verso il senatore Salari il quale avrebbe usato nei miei riguardi un eccesso di lealtà, in quanto avrebbe messo in evidenza che, in occasione di una certa votazione, un commissario avrebbe precisato quella che era stata la sua intenzione nel votare un determinato emendamento.

Io non credo, collega Salari, che, in aggiunta agli elogi che le sono stati fatti per la sua chiarissima relazione — e che io le avevo fatto privatamente, prima ancora che fossero fatti in quest'Aula — io debba dire qualche altra parola di ringraziamento, perchè il suo atto di lealtà non è stato un atto di lealtà nei confronti del senatore Zoli, ma è stato un atto di lealtà nei confronti del Senato. Lei non ha citato affatto chi era quel commissario, mentre in altri casi lei ha messo tra parentesi il nome del commissario che aveva votato in un determinato modo. Insomma, quando si è trattato di quella rettifica da inserire a verbale, lei opportunamente non ha messo il nome di colui il quale aveva chiesto che fosse fatta la rettifica.

TERRACINI. Era troppo noto il suo nome.

ZOLI. Lei, senatore Salari, doverosamente ha soltanto reso noto al Senato che quello che era un voto di accoglimento con 10 sì ed 8 no, era dubbio che dovesse intendersi come di accoglimento anzichè come voto di rigetto, a termini di Regolamento, con 9 sì e 9 no, in quanto vi era stato, sia pure per colpa del commissario che aveva votato, un errore di interpretazione nei confronti di quella che era stata la votazione.

Ora, siccome il mio nome era noto e siccome naturalmente esso viene sfruttato oggi da una parte (*indica la sinistra*) per dire che insieme con una certa parte politica ha votato il Presidente del Partito democristiano, così come viene sfruttato, per contro, dall'altra parte (*indica la destra*), ho l'obbligo di precisare come sono andate le cose.

Le cose andarono in questi termini. Fu presentato un emendamento che aveva carattere estensivo dal punto di vista obiettivo dell'amnistia, e cioè l'aggiunta ai reati contemplati nel decreto di amnistia dei reati connessi. Questo emendamento fu respinto anche con il mio voto.

Successivamente fu presentato, da parte del senatore Picchiotti — questo appartiene ormai alla storia perchè vedremo che il senatore Picchiotti ha cambiato leggermente opinione — ...

PICCHIOTTI. Non è così. Risponderò.

ZOLI. ...fu presentato un emendamento di allargamento oggettivo e di restrizione soggettiva. Io feci rilevare che, dopo la votazione che aveva respinto il criterio di allargamento oggettivo, mi pareva che fosse preclusa la possibilità di allargare la disposizione, al di là di quelli che erano perfino i reati connessi, con nuovi concetti di reati riferibili — nuovi concetti dal punto di vista del diritto penale — e che pertanto non si potesse mettere in votazione quell'emendamento, mentre dichiarai che ero d'accordo per quella che era la restrizione soggettiva, cioè la limitazione alle forze regolari e ai partigiani.

Nella votazione il Presidente ritenne che si potesse votare tutto l'emendamento e fu

votato l'emendamento che nella mia intenzione però doveva essere inteso solo come votazione della parte non preclusa. Ecco perchè nella seduta successiva dovetti precisare che non era stato bene interpretato il mio pensiero.

Il senatore Picchiotti ha fatto un po' come Saturno, anzi mezzo Saturno. Saturno si mangiava i propri figli per intero, il senatore Picchiotti se ne è mangiato soltanto mezzo; aveva presentato un emendamento nel quale era previsto di allargare l'amnistia a tutti reati politici ai sensi dell'articolo 8 « per i reati riferibili », limitatamente però a determinate persone con esclusione di altre, ed oggi sostituisce questo emendamento. Oggi il senatore Picchiotti non presenta più questo emendamento, anzi vuole emendarlo e vuol togliere quelle limitazioni soggettive. Quindi oggi, mentre da parte del senatore Picchiotti si allarga il concetto, il campo oggettivo dell'amnistia, si abbandona la restrizione soggettiva in quanto che non si parla più di limitazione alle forze regolari, ai partigiani, ma si estende a tutti quanti indiscriminatamente. Ora io credo di non poter votare in questi termini; ma ho detto prima, onorevole Presidente, che parlo a titolo esclusivamente personale.

Non ritengo per vero che quando parliamo di provvedimento di clemenza noi diamo una esatta interpretazione a quello che è questo provvedimento; il provvedimento di amnistia è un provvedimento di clemenza molte volte, ma altre volte non è soltanto un provvedimento di clemenza, è un provvedimento di contenuto politico. Ora io sono favorevolissimo alla più larga indulgenza; credo che il mio passato dimostri che sono stato sempre notevolmente intransigente, ma non sono stato fazioso. Permettetemi di ricordare che quando sono stato Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, con funzioni epurative, non ho epurato nessuno e siccome vi era tra gli epurandi qualche collega che aveva partecipato persino ad un certo tribunale speciale che aveva dovuto occuparsi della mia persona, io mandai a dire a questo collega che se avesse chiesto un trasferimento ad altra sede evidentemente per me cessava la presenza del reo e non avrei avuto più motivo di agire nei suoi confronti come avrei dovuto agire; era un federale repubblichino. E ad un altro federale repubblichino feci dire da un amico che era opportuno che seguisse la stessa strada, in maniera tale che potessero rifarsi in un ambiente in cui non erano conosciuti, una loro vita. E anche questo consiglio fu seguito. Potrei anche ricordare, e credo che me ne possano dare atto taluni colleghi di quella parte (*rivolto alla destra*), che nel processo contro la banda Carità, dopo aver deposto quello che dovevo deporre, sulle posizioni che mi venivano presentate, feci presente che desideravo aggiungere alcune dichiarazioni a favore degli imputati, e chiarii quella che mi pareva fosse la personalità di un paio di imputati per i quali io ritengo che la mia dichiarazione abbia giovato ad evitare l'ergastolo, facendo concedere le circostanze attenuanti.

E voglio dire anche che se c'è qualche cosa che vada ricordata nella mia opera di Presidente del Consiglio è indubbiamente un atto che ha mirato in maniera evidente alla pacificazione del Paese. Non ho bisogno di ricordarlo, dico però che mi si deve dare atto che io l'ho compiuto nei primi mesi di Governo e non certo per gratitudine, o per voti non graditi e non richiesti, ma per desiderio di pacificazione.

Ma la pacificazione è una cosa ed il giudizio storico un'altra. Io non avrei nessuna difficoltà a votare una legge nella quale fosse previsto un indulto a favore di tutti, perfino per l'ergastolo, ma l'amnistia è una cosa diversa. Intendiamoci, signori del Governo, alle vostre intenzioni di pacificazione ci credo al cento per cento, ma per far la pace bisogna essere in due e quindi bisogna tener conto dell'atteggiamento dell'altra sponda.

Non vorrei che se ne avesse a male qualcuno di quella parte (*indica la sinistra*), ma ho inteso che l'onorevole Picchiotti si è messo d'accordo con l'onorevole Nencioni per fare quel gioco che finisce con il « liberi tutti ». Questo è il significato finale di questo disegno di legge. Ebbene, siccome si sono messi d'accordo su questo, non dispiaccia a nes-

suno se io considero la pace richiesta da quella parte politica una specie di pace alla Kruscev, cioè « disarmatevi ed io resto armato ». (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

ZOLI. Onorevoli colleghi, quando alla vigilia dell'anniversario della morte di Matteotti io ho visto pubblicata su un giornale che non è di partito, ma indipendente, « Il Secolo d'Italia », chiaramente non di partito, ma diretto da tre eminenti esponenti del Partito del Movimento sociale italiano, ho visto pubblicata, dicevo, la fotografia dell'automobile con la quale fu rapito Giacomo Matteotti, io non posso credere a certi intenti di pacificazione. Così quando in questa ultima campagna elettorale noi abbiamo visto qual'era l'atteggiamento di taluni oratori e della stampa del Movimento sociale italiano, quando sappiamo che in altre regioni si sono ripresi, come erano all'origine, i riti fascisti, con il saluto romano e tutto l'accompagnamento, è chiaro che io ho il diritto di rifiutarmi di credere alla efficacia di un provvedimento di pacificazione con chi non dà garanzia di avere alcun desiderio di pacificazione.

Ecco perchè ritengo che forse siamo un pochino ingenui nel pensare che questo provvedimento giovi alla pacificazione, ma ad ogni modo, se fosse solo indulto, non avrei difficoltà ad accettarlo, ma sotto forma di amnistia, no.

LUSSU. Eppure li accogliete nella vostra famiglia.

Voce dal centro. In Sicilia!

ZOLI. Il significato dell'amnistia è questo: togliere ad un reato il carattere di reato. È per questo che giustamente è stato ritenuto che non potesse essere delegato al Presidente della Repubblica il potere di togliere carattere di reato a quello che era un reato dichiarato per legge.

Ora, io non mi sento, onorevoli colleghi, di togliere il carattere di reato a fatti che noi non possiamo non considerare come veri e propri reati. Io non mi sento di considerare come non più reato e di far sì che domani si abbia il diritto di dire: « è stato riconosciuto che non era reato », il collaborazionismo col nemico, non soltanto invasore, ma col nemico delle persecuzioni razziali, delle deportazioni; perchè il collaborazionismo è stato svolto non con un semplice combattente, ma con un combattente che aveva particolari metodi e la collaborazione con questi metodi è reato. Non mi sento di dire che non sono più reati i fatti commessi dalla banda Carità o dalla banda Kock; non mi sento di cancellare dal novero dei reati tanti altri fatti.

Lei ricorderà, credo, onorevole Lussu, che io dovetti rispondere ad una interpellanza su certi fatti di Procida e dovetti indicare, senza fare nomi, quelli che erano fatti cosiddetti politici compiuti da certe persone. Lei se ne ricorderà, perchè mi fece vedere che era stata pubblicata su una rivista la mia risposta a quell'interpellanza e si compiacque della risposta stessa. Oggi io non mi sento di dire che i fatti commessi da coloro a taluno dei quali chiesi che fosse concesso un provvedimento di clemenza individuale, oggi attraverso una dichiarazione di amnistia cessano di avere il loro carattere delittuoso. Una tale dichiarazione io non mi sento di votarla. Ecco perchè mi asterrò dalla votazione sui due primi numeri dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo delle lettere *a*) e *a*-bis) dell'articolo 1, di cui è stata già data lettura.

PICCHIOTTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, io pensavo che lo spirito caustico del presidente Zoli, che si è affinato venendo da Predappio a Firenze, avesse colpito la sostanza del mio emendamento che non è una pastetta od un compromesso, che non appartengono al mio stile. La banda Carità — se l'onorevole Zoli non lo sa, glielo dico ora, e non per glorificazione personale — mi fece trasportare l'8 di marzo 1944 a Firenze verso la caserma

tedesca. Quindi atti di benevolenza io non ne posso compiere. Non peroro quindi la mia causa e non difendo i miei sentimenti perchè se si trattasse di questo non avrei presentato l'emendamento. Ma ho senso di responsabilità e so che dietro le mie spalle c'è qualche altro che soffre e che io ho il dovere di non far soffrire ancora. Ecco la ragione umana, sentimentale ed onesta per la quale ho cercato di contemperare due esigenze. Onorevole Zoli, alla prova dunque, e non è questo un compromesso: se ella mi assicura che l'Aula approverà quello che è stato approvato in Commissione io ritorno gioiosamente al mio primo emendamento, proposto ed accettato in Commissione. Ma ella sa che tutto questo non si avvererà, per le dichiarazioni che sono chiare nella relazione del Ministro di grazia e giustizia, e per la reazione che l'approvazione fatta in Commissione suscitò. Onde io non posso aderire al mio impulso, ma sento la responsabilità che mi assumerei se così non avessi fatto, sacrificando quelli che soffrono ed attendono. Quindi non vi sono nè compromessi nè deviazioni. Onorevole Zoli, se lei ha un carattere fiero, io l'ho fierissimo, ma qui non dispongo della mia libertà, ma di quella degli altri. In Commissione vi dissi: voi potete dare la pacificazione, una volta per sempre, approvando la connessione secondo l'articolo 45 del Codice di procedura penale. Ma poichè questo la Commissione non approvò, non potevo lasciare intentato l'ultimo tentativo di difendere i partigiani e le forze armate regolari. Era l'ultima trincea nella quale voi mi avete ridotto, dopo avere sperato invano nell'accoglimento dell'emendamento per l'articolo 45. Ecco perchè oggi, avendo subodorato che l'Aula vuole andare per altra via, ho il dovere, e non me ne pento, di assicurare per i miei e per quelli che mi sono vicini nell'anima e nella mia vita, tutto quel po' di bene che è possibile. Ecco perchè ho presentato il mio emendamento, tenendo certamente in primo piano coloro che hanno dato la vita ed il sangue per la restaurazione d'Italia contro gli altri che pure stando in altra barricata chiedono di porre una pietra tombale sul passato. Questo è il significato onesto del mio atteggiamento, anche se, onorevole Zoli, e qui siamo d'accordo, certe concessioni rappresentano un dolore acuto. Mi pare che con queste oneste espressioni, senza dilungarmi oltre, abbia spiegato chiaramente, e nell'interesse soprattutto di coloro che dettero all'Italia un volto nuovo, il senso della mia responsabile condotta, del mio dovere, rimanendo fedele ai miei ideali per la vita e per sempre. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P A R R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P A R R I . Ho chiesto di parlare per alcune brevi considerazioni in appoggio all'emendamento del senatore Picchiotti, per quella certa responsabilità che a me compete e di fronte alla quale ho il dovere della massima chiarezza.

Non v'è dubbio che l'emendamento Picchiotti ci può porre in una posizione difficile, che l'amico Zoli ci rimprovera. Egli deve però tenere presente, e soprattutto vorrei che la tenesse presente il Ministro di grazia e giustizia, la situazione di fatto dalla quale ci si muove, che è diversa dalla situazione di diritto, onorevole Gonella. È giusto, quello che lei dice nei riguardi dei reati che si commettono anche durante le guerre; corrisponde ai principi della morale e del diritto, e nessuno lo può contestare. Ma come è stata amministrata la giustizia politica in Italia in questo periodo? Io desidero su questo tema che è delicato, essere il più possibile sereno e certamente misurato. Nella magistratura contiamo amici, abbiamo avuto collaboratori valorosissimi, martiri anche nella guerra di Liberazione e non potremo mai parlare non come si deve dell'ordine della Magistratura, dell'ordine giudiziario; ma possiamo disconoscere che la Magistratura è composta di cittadini italiani, i quali vivono nel loro tempo, assorbono idee e mentalità del loro tempo, si sono formati nel loro tempo, e che la giustizia è stata amministrata da uomini la cui mentalità si era formata durante il regime fascista?

Debbo io ricordare, sia all'onorevole Gonella, sia all'onorevole Zoli, l'incertezza della giustizia politica della quale voglio rendermi oggettivamente conto, storicamente conto e che è una delle cose che ha pesato di più in questo periodo della storia italiana su di noi, che ha nociuto di più al regime italiano, allo Stato italiano dopo la Liberazione? E in questa situazione che cosa si è verificato? Una situazione di grave ingiustizia proprio nei riguardi dei combattenti della libertà, che non sono, onorevole Gonella, i volontari della guerra civile, sono i volontari della libertà.

Le amnistie, per le ragioni che dicevo poc'anzi, sono state normalmente amnistie contro di loro, per una prevenzione frequente, non voglio dire normale, contro di loro. E se l'amico Picchiotti si è indotto a presentare un'emendamento al suo stesso emendamento, così contrario ai suoi stessi principii, vi è una forte ragione, vi è questa necessità di restaurare uno stato di equità sotto l'apparente giustizia. Finchè il Codice penale lascia ai giudici la discrezionalità dell'interpretazione del reato politico, non potrà mai assicurare una vera giustizia, dato che sono gli uomini che l'applicano, non vi sono delle leggi che parlano da sè, vi è un'interpretazione, che se lei vuole, se il Governo vuole perseguire veramente un'intento di pacificazione, si deve eliminare.

E partendo da un criterio che è di pacificazione, adesso dirò quali sono le nostre tesi in proposito. È utile che il Governo, che il Partito di maggioranza si mettano solo su questo terreno, che è l'unico sul quale veramente si può ottenere qualche cosa: cioè mettere una pietra sul passato, ma una pietra totale su un passato totale. Ed allora, per un provvedimento che fosse un provvedimento totale, avrei anch'io preferito l'indulto, un provvedimento totale di pacificazione, storica, sociale. I reati commessi durante il periodo che va da una data all'altra sono improcedibili per il fatto che sono compresi fra queste due date.

Pacificazione evidentemente non è oblio sulla banda Carità e sugli eccidi e massacri, che rimangono bollati nella storia, ma purchè non se ne parli più, noi, Picchiotti, io, quelli che stanno dietro di me, siamo disposti anche a lasciarli in libertà, purchè non se ne parli più, purchè venga tolta questa amara pena di cui forse a voi non è facile rendervi conto, di questi processi che si fanno ancora, che continuano ad istruirsi ancora, nei quali la gente lontana da quella che è stata la realtà di quei tempi, la sottrazione di qualche gallina per necessità di vita diventa rapina molto facilmente, e la difesa in una guerra che non è riconosciuta come tale perchè classificata come guerra civile, è un assassinio. La rubricazione sotto la forma di reati comuni del reato politico è troppo facile; non la possiamo più ammettere. Io preferirei, senatore Picchiotti, che nell'emendamento fosse adottata una dicitura ancora più concreta, più ampia ed invece di dire « o comunque riferibili » dire « o comunque occasionati dai fatti bellici », di modo che il legame soltanto cronologico non fosse passibile da parte del magistrato di nessuna interpretazione.

Pacificazione? Nei riguardi di quella parte (*indica la destra*) non lo so, può essere; nei riguardi di quelli che stanno dietro di me mentre parlo, o dietro di noi, credo di sì; ma voler attribuire a coloro che hanno combattuto per la libertà il desiderio di rinfocolare gli odi, di rinfocolare, come si dice, lo spirito della guerra civile, questo è completamente infondato, lo debbo respingere nella maniera più ampia. Non siamo qui ancora a difendere questi principi, a difendere questi giudizi, a difendere questi valori per uno spirito di vendetta o per uno spirito ancora di guerra civile. Stiamo qui soltanto ed unicamente per difendere alcuni principi condivisi, speriamo, anche da voi (*indica il centro*); principi che non debbono mai essere obliterati. Salvi questi, riteniamo che sia meglio chiudere questa pagina e per questo mi permetto di insistere nella maniera più viva, più calda e più impegnativa con i colleghi della Democrazia cristiana e del Governo perchè accolgano questo concetto così ampio, assicurando loro che è l'unico per potere veramente ottenere quei risultati sul piano politico che il Governo e la Democrazia cristiana si propongono. (*Applausi dalla sinistra*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Farò una breve dichiarazione di voto per avere così l'occasione di rispondere all'onorevole Zoli che, rievocando alcuni suoi atteggiamenti quando era Ministro di grazia e giustizia, ha voluto ricordare il mio pensiero. Io, con piena coscienza repubblicana e democratica, con piena coscienza antifascista, voterò l'emendamento Picchiotti-Papalia. Onorevole Zoli, io, anche quando prendo parte ai Congressi nazionali del mio partito, non porto altro distintivo che quello della Resistenza, intendendo permanentemente affermare i valori fondamentali della Repubblica, della democrazia e della Italia, del socialismo, in quanto tutto alla Resistenza si riallaccia e si ricollega: resistenza al fascismo, resistenza al nazismo. E come mai lei non si trova d'accordo con noi su questo emendamento? Io mi spiegherei se lei, onorevole Zoli, che ha tanta autorità politica generale e ne ha tanta nel suo partito, chiedesse con forza che finalmente si attuasse la legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista, mentre noi assistiamo al ricomporsi del fascismo coi suoi riti, più che macabri, ridicoli e grotteschi, ed assistiamo — ancora peggio — all'immissione nelle forze dello Stato, protagonista il suo partito, del fascismo. (*Interruzione del senatore Franza*). Onorevole senatore Franza, mi lasci esprimere lealmente il mio pensiero. Se lei, onorevole Zoli, si facesse promotore di questa azione politica contro la ricostituzione del fascismo, così come una legge votata ad immensa maggioranza in quest'Aula esige, io mi associerei totalmente alla sua azione e lo stesso penso, farebbero tutto il nostro Gruppo, tutta la sinistra e gran parte anche della Democrazia cristiana; ed io porterei questa sua iniziativa alle estreme conseguenze. Pertanto, se, attuandosi quella legge in questo senso, si arrivasse realmente a mettere a posto il risorgere del fascismo, che dopo tutto è una provocazione permanente alla democrazia repubblicana, io voterei ugualmente questo emendamento perchè non ha il significato politico che ella vuole attribuirgli.

Onorevole Zoli, in tre legislature repubblicane, ma soprattutto nelle prime due, noi abbiamo avuto infinite occasioni di esprimerci molto chiaramente, uno di fronte all'altro, il proprio pensiero politico con estrema lealtà. Mi consenta, proprio rievocando questa lealtà di dieci anni, permanentemente osservata, di esprimerle un mio dubbio sul suo atteggiamento politico.

A me sorge il dubbio — e me ne duole — che lei, opponendosi a questo emendamento in quel senso, voglia rendere pulita e brillante quella collaborazione fascista di cui il suo Partito così allegramente si vale. (*Applausi dalla sinistra*).

Detto questo, onorevole Zoli, le riconfermo la stima antifascista che io ho sempre avuto per lei; e lei sa che una delle ragioni per cui io l'ho sempre, anche se avversario, considerato con rispetto e stima, è il fatto che Piero Calamandrei, che io considero come prima voce nazionale della Resistenza, aveva per lei, inserito nella Resistenza nazionale, la massima stima. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, noi voteremo a favore dell'emendamento Picchiotti.

Non voglio nè polemizzare con il senatore Zoli, nè dilungarmi sulle evidenti ragioni del nostro atteggiamento, anche perchè nella discussione generale ieri ho già espresso i concetti per cui come pacificazione, nel senso di premessa logica, di premessa storica e di premessa politica a questo provvedimento, come è intesa nella relazione governativa e nella relazione della 2ª Commissione, si deve intendere non tanto la rinuncia a determinate posizioni ideologiche e politiche, quanto la rimozione di determinati ostacoli che ad essa si oppongono, cioè all'eliminazione delle trincee tra gli italiani.

Per questo io dissi ieri, onorevole Ministro, che questo provvedimento che porta il suo nome sarà ascritto a suo merito, almeno per quanto concerne l'articolo 1, perchè co-

stituisce veramente, non soltanto, come lei ha detto, un contributo alla pacificazione, ma la premessa stessa della pacificazione, sicchè tutti gli italiani, senza distinzione politica, potranno anche partecipare a determinate ricorrenze della nostra recentissima storia senza più porsi in trincee diverse solo perchè non sono stati rimossi determinati ostacoli che questo provvedimento tende a rimuovere. Pacificazione politica non è pacificazione ideologica e lo ha ripetuto questa mattina il ministro Gonella. D'altra parte, onorevole Zoli — ed è la sola osservazione che mi permetto di fare al suo pacato intervento che risponde, ed io lo rispetto, ai suoi sentimenti — non è che l'amnistia tolga il carattere di reato al fatto umano; l'amnistia — e questa, mi permetta, onorevole Zoli, è una osservazione tecnico-giuridica — estingue il reato, ma non toglie al fatto umano e giuridico il suo carattere di antigiuridicità e di colpevolezza. Il fatto rimane quello che è nella valutazione giuridica; soltanto l'amnistia raggiunge l'obiettivo di estinguere il reato per le conseguenze che il provvedimento si propone. E lasciamo stare la stampa, dipendente o indipendente; la stampa è quella che è, ma i partiti rispondono delle loro dichiarazioni ufficiali e rispondono delle dichiarazioni dei loro rappresentanti in Parlamento ed io dichiaro a nome del mio Gruppo che effettivamente e sinceramente noi auspichiamo questa pacificazione, che è sempre stata il nostro obiettivo da quando all'opposizione abbiamo seduto su questi banchi. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento sostitutivo dei senatori Picchiotti e Papalia.

SALARI, *relatore*. La Commissione, per quanto espresso nella relazione scritta e per quanto ripetuto oggi qui, esprime parere contrario all'emendamento Picchiotti e Papalia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Pessi, Gombi, Cerabona, Spano ed altri, nel numero prescritto dal Regolamento, è stato richiesto che la votazione sull'emendamento sostituivo dei senatori Picchiotti e Papalia sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

(*Durante la votazione il Vice-Presidente Tibaldi sostituisce momentaneamente alla Presidenza il Vice-Presidente Bosco*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borgarelli, Bosi, Braccesi, Busoni,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carelli, Caristia, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chabod, Chiola, Cianca, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Nicola, Desana, De Unterrichter, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Iorio,

Jannaccone, Jervolino,

Lami Starnuti, Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Massari, Massimo Lancellotti, Medici, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Milillo, Militerni, Minio, Molè, Molti-

santi, Moneti, Monni, Montagnana, Montagnani Marelli, Moro,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Ottolenghi,

Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Paratore, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti, Pucci,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Salomone, Sand, Sansone, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Solari, Spagnolli, Spallino, Spano, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tinzl, Tupini, Turani,

Valenzi, Valmarana, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zelioli Lanzini, Zoli, Zotta,

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 1 presentato dai senatori Picchiotti e Papalia:

Senatori votanti	201
Maggioranza	101
Favorevoli	110
Contrari	90
Astenuti	1

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Avverto che con la approvazione dell'emendamento dei senatori Picchiotti e Papalia devono intendersi decaduti i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, lettera* a), *aggiungere, in fine, le parole*: « e per i reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale ».

CAPALOZZA, GRAMEGNA, CARUSO, LEONE, GIANQUINTO

« *Al primo comma, lettera* a), *aggiungere in fine le parole*: « nonchè per tutti i reati politici indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159 ».

NENCIONI, FRANZA

« *Al primo comma, lettera* a-bis), *sopprimere le parole*: « commessi da partigiani o da appartenenti alle Forze armate regolari ».

« *In via subordinata sopprimere l'intera lettera* a-bis) ».

NENCIONI, FRANZA

I senatori Caruso e Terracini hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 la seguente frase: « La decorrenza è dal 10 luglio 1943 per i reati commessi in Sicilia ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento dei senatori Caruso e Terracini per evidenti ragioni. Il *dies a quo* del 25 luglio 1943 coincide con il crollo del passato regime. Introducendo nuovi criteri si verrebbe a turbare tutto lo spirito del provvedimento e non si potrebbe evitare ad altri di chiedere di introdurre altri criteri geografici e cronologici.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere della

Commissione. È contrario all'emendamento. Devo far presente che nel testo governativo non c'era la data del 25 luglio ma quella dell'8 settembre. Noi abbiamo acceduto alla proposta del 25 luglio per una argomentazione molto ragionevole: mentre l'8 settembre era la data di un avvenimento di natura internazionale legato alle vicende belliche, il 25 luglio riguardava invece un avvenimento interno e quindi questa data era in armonia con quella del 18 giugno 1946 che pur riguardava un avvenimento interno. Quindi, stante la omogeneità delle due date, abbiamo ritenuto che questa sia la soluzione migliore. Pertanto mi associo a quello che ha detto la Commissione, tenendo anche presente il principio della sovranità dello Stato in tutte le zone del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, mantiene o ritira il suo emendamento?

TERRACINI. Non posso ritirare lo emendamento. Noi stiamo infatti trattando di un provvedimento che, si dice, mira a sanare una situazione creatasi in una congiuntura del tutto eccezionale. Ora quella verificatasi in Sicilia a seguito dello sbarco degli eserciti alleati, aprì appunto in quel territorio, prima ancora che nel resto del Paese, l'emergenza invocata. Alle sue conseguenze miro a porre rimedio col mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al primo comma, lettera *a*), presentato dai senatori Caruso e Terracini.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Passiamo alla lettera *b*) del primo comma.

Su questa lettera i senatori Picchiotti e Papalia hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « quattro anni » con le altre: « sei anni ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

PICCHIOTTI. Non ho da aggiungere nulla a quello che è stato già detto ieri ampiamente. Solo faccio notare ai colleghi che questo emendamento non è stato approvato in Commissione con nove voti contro nove. Noi avevamo detto che i quattro anni non hanno nessun significato, mentre i sei hanno conseguenze rilevanti per i reati politici oltre il 31 luglio 1946. Su questa votazione la Commissione si è divisa perfettamente, ripeto, con nove e nove.

Raccomando quindi agli onorevoli senatori l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione è contraria, per le ragioni già ripetutamente esposte, all'emendamento Picchiotti-Papalia, che tende ad estendere la pena edittale a sei anni.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è dello stesso avviso della Commissione ed è favorevole al mantenimento del testo del disegno di legge pervenuto dalla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Picchiotti e Papalia, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Metto ai voti la lettera *b*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sulla lettera *c*) sono stati presentati tre emendamenti analoghi. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

« c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena ».

PICCHIOTTI, PAPALIA

Al primo comma, sostituire la lettera c) *con la seguente*:

« c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena ».

NENCIONI, FRANZA

Al primo comma sostituire la lettera c) *con la seguente*:

« *c*) per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, nonchè per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a sei anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena ».

GRECO, D'ALBORA

PRESIDENTE. Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare il primo di questi emendamenti.

PAPALIA. L'emendamento si illustra da sè. La proposta del Governo dice che è amnistiato il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, sempre che ne sia accertato il motivo politico. Aggiunge che sono amnistiati gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Questa dizione determinerà indubbiamente confusione e creerà motivi di discussione innanzi alla Magistratura.

Per di più, se c'è materia nella quale è opportuno essere oggi indulgenti questa è la stampa. Io non voglio sottovalutare l'importanza dei reati commessi a mezzo della stampa, che senza dubbio ha la possibilità di intaccare gravemente l'onorabilità delle persone molto più forse di qualsiasi altro mezzo di comunicazione del pensiero, ma è altrettanto vero che le norme che disciplinano i delitti commessi a mezzo della stampa hanno suscitato generali dissensi e unanime riprovazione.

È presente alla coscienza di tutti la questione della responsabilità obiettiva dei gerenti e dei direttori di giornali; è presente a tutti la confusione che si è fatta tra la diffamazione per aver pubblicato un fatto non vero sapendo che il fatto non era vero, e la diffamazione che si commette pubblicando un fatto vero nella coscienza che il fatto vero non sia.

In sostanza si tratta di materia scottante che deve essere tutta riguardata in sede di formazione di una nuova legge penale. Ora, di fronte a questa legislazione imperfetta, a questa confusione dei vari concetti giuridici, di fronte all'applicazione indubbiamente esagerata e dura a cui ha dato luogo la legge sulla stampa, io credo non sia il caso oggi di fare un'amnistia doppia, 6 anni per i reati politici e 4 per quelli non politici, ma credo sia opportuno unificare e dare un'amnistia unica per i delitti commessi a mezzo stampa tutte le volte che per questi delitti la pena edittale non superi i 6 anni.

Dissentiamo perciò dalla proposta governativa nel senso che chiediamo che l'amnistia sia fissata nel limite di 6 anni per tutti i reati commessi a mezzo stampa, indipendentemente dal fine politico dei reati stessi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Vorrei aggiungere, alle squisite argomentazioni del collega Papalia, questa: che l'articolo 13 della legge del 1948 dispone che anche quando un giornalista accusa secondo verità un tizio di delitti commessi o di disonestà, deve subire una pena

che si eleva fino a sei anni se non gli viene accordata la prova dei fatti.

Così con la mancata concessione dell'*exceptio veritatis* l'onesto giornalista e punito perchè ha osato affermare la verità ed il ladro, il disonesto, l'immorale se la ride e trionfa. Se la stampa non si fosse mossa, tanta gente sarebbe ancora in galera.

E la pena comminata dall'articolo 13 della legge sulla stampa giunge fino ai sei anni e chiude la bocca a chi intende fare opera di moralizzazione.

Conseguenze abnormi, paradossali queste alle quali si giunge volendo ostinarsi a mantenere l'amnistia fino a 4 anni e a non coprire la pena fino a sei anni quando vi è un fine altamente morale e squisitamente politico.

MAGLIANO. Non esiste nessuna sentenza che abbia condannato per questi fatti a più di due anni, un anno e mezzo. (*Interruzione dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. L'eccezione dell'onorevole Presidente della Commissione rinsalda il mio ragionamento perchè anche se si dà un anno a chi ha detto la verità per avere denunziato un farabutto, mi pare che questo sia soprattutto ingiusto, grave e intollerabile.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NENCIONI. Onorevoli colleghi, io non ripeterò certo quello che ho detto ieri e che ritengo sia sufficiente. Voglio solo fare un'osservazione sull'atteggiamento che il signor Ministro ha tenuto questa mattina.

Signor Ministro, io veramente non riesco a capire le ragioni per le quali il Governo sia contrario a questo emendamento. Questa mattina ascoltando la sua parola ho ritenuto che dalla sua premessa potesse evincersi al riguardo un cambiamento di opinione. Mi sono altamente meravigliato quando, pur avendo fatto quella premessa, il Governo ha affermato di voler sostenere il progetto così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Infatti ella, signor Ministro, questa mattina ha detto, all'inizio del suo dire, che in materia di responsabilità del direttore della stampa periodica la legislazione è incerta e che questo articolo 57, n. 1, dovrà essere ancora una volta modificato. Ella non poteva dire diversamente dopo la sferzata della Corte costituzionale, prima, e successivamente la critica che la Cassazione a sezioni unite recentemente ha fatto di quella modifica dell'articolo 57, che ha creato ancora una carenza legislativa intorno al fondamento della responsabilità, quanto meno dei direttori dei periodici. Ma ella ha detto un'altra cosa. Ha detto: d'altra parte non si riesce ancora a vedere chiaro in questa situazione, circa cioè il fondamento della responsabilità, perchè anche i convegni di Bellagio, che erano presieduti dal maestro senatore De Nicola, hanno espresso delle opinioni che sono inattuabili tanto che la Federazione della stampa già le ha respinte. Questo, signor Ministro — mi permetto di sottolinearlo — non corrisponde alla realtà storica, perchè se la Federazione della stampa ha respinto la possibilità della configurazione della responsabilità frazionata, il convegno di Bellagio ha proposto un'altra soluzione, quella soluzione che io ho proposto col disegno di legge che insieme all'amico Franza ho avuto l'onore di presentare recentemente. Dunque il fondamento della responsabilità può essere configurato in termini tecnici. Ella così parlando ha fatto crollare tutte le colonne che sostenevano l'edificio della esclusione dall'amnistia dei fatti costituenti reato commesso a mezzo della stampa. Non vedo pertanto come possa rimanere in piedi l'edificio, quando l'intero primo piano, l'intero basamento è crollato per la sua esatta parola.

Ora non capisco perchè un provvedimento di clemenza che è la giustizia nella giustizia debba essere respinto dal Governo quando il Governo stesso riconosce l'incerto confine tra lecito ed illecito. Pertanto mi auguro che il Senato accolga l'emendamento Picchiotti, Nencioni, Franza ed altri, che veramente ristabilisce un equilibrio necessario.

PRESIDENTE. Il senatore Greco ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

GRECO. Non voglio aggiungere nulla a quello che ho detto ieri mattina sull'argomento, quando appunto ho annunziato il mio emendamento. D'altra parte il senatore Nencioni, che mi ha preceduto, ha anticipato ciò che avrei voluto esprimere: la sorpresa per questo atteggiamento così irrevocabile dello onorevole Ministro di grazia e giustizia, al quale oserei chiedere, per tutte le ragioni che ieri ho abbastanza lungamente illustrato, se non ritenga in questo momento, prima della votazione, di voler accettare questi emendamenti che rispondono, mi sembra, al desiderio e alla volontà di molti, in quasi tutti i settori del Senato e, oso credere, anche la volontà di molti del partito di Governo. C'e una votazione segreta che noi potremmo forse ancora evitare, ove ella, signor Ministro, dichiarasse di accettare a nome del Governo questo emendamento che non mi sembra contrasti nè con lo spirito della legge nè con quelle che possono essere le richieste dei giornalisti. Mi permetto di rinnovare questo appello a lei, onorevole Ministro, annunziando per il nostro Gruppo che daremo il voto favorevole a questo provvedimento il quale servirà a sanare una situazione di gravissima preoccupazione e di gravissimo disagio in cui si trova la classe giornalistica italiana.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione ritiene inutile ripetere le ragioni per cui ha espresso già la sua opinione contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto le ragioni per cui mi associo al parere contrario della Commissione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Mariotti, Cerabona, Ruggeri, Bardellini e altri nel numero prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazione sull'emendamento dei senatori Picchiotti e Papalia sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

(*Durante la votazione il Vice-Presidente Tibaldi sostituisce momentaneamente alla Presidenza il Vice-Presidente Bosco*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Battaglia, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berlingieri, Berti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosi, Busoni,

Caleffi, Capalozza, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chabod, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gallotti Balboni Luisa, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Grava, Greco, Guidoni,

Imperiale, Iorio,

Jannuzzi, Jervolino,

Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Massari, Massimo Lancellotti, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Milillo, Militerni, Minio, Molè, Moltisanti, Moneti, Monni, Montagnana, Montagnani Marelli, Moro;

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Ottolenghi,

Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti, Pucci,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ruggeri,

Sacchetti, Salari, Salomone, Sand, Sansone, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Simonucci, Solari, Spagnolli, Spallino, Spano, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tinzl, Tolloy, Tupini, Turani,

Valenzi, Valmarana, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zelioli Lanzini, Zoli e Zotta.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i Senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo della lettera *c*) del primo comma, presentato dai senatori Picchiotti e Papalia:

Votanti	193
Maggioranza	97
Favorevoli	103
Contrari	90

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Avverto che in seguito all'approvazione dell'emendamento Picchiotti e Papalia sono da considerare assorbiti l'emendamento uguale dei senatori Nencioni e Franza e quello analogo dei senatori Greco e D'Albora. Sono inoltre da intendersi decaduti i seguenti altri emendamenti presentati alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 1:

« *Al primo comma, lettera* c), *sostituire le parole*: " per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa » *con le altre*: « per il reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 " ».

(*Emendamento subordinato*).

PAPALIA

« *Al primo comma, lettera* c), *dopo le parole*: " per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa " *inserire le altre*: " previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 " ».

(*Emendamento subordinato*).

NENCIONI

« *Al primo comma, lettera* c), *sopprimere le parole*: " semprechè sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale " ».

(*Emendamento subordinato*).

NENCIONI, FRANZA

« *Al primo comma, lettera* c), *sopprimere le parole*: " semprechè sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale " ».

(*Emendamento subordinato*).

PICCHIOTTI, CAPALOZZA

« *Al primo comma, lettera* c), *sopprimere le parole*: " semprechè sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale " ».

BERGAMASCO, VENDITTI, BATTAGLIA, DARDANELLI

« *Al primo comma, lettera* c), *aggiungere in fine le parole*: " nonchè per i reati commessi col mezzo della stampa, punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena

pecuniaria anche congiunta a detta pena nelle ipotesi previste dagli articoli 3 della legge 7 febbraio 1948, n. 47, 57 n. 1 del Codice penale e 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127 ».

(*Emendamento subordinato*).

NENCIONI

Il senatore Capalozza ha presentato un emendamento, tendente ad inserire, dopo la lettera *c*), la seguente *c-bis*): « per il reato di alterazione di stato previsto dall'articolo 567 del Codice penale ». Il senatore Capalozza però non è presente.

MARAZZITA. Faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Marazzita ha facoltà di svolgere l'emendamento del senatore Capalozza.

MARAZZITA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo emendamento, che reclama l'inclusione nel disegno di legge, a titolo particolare, di un reato veramente particolarissimo, quello previsto dall'articolo 567 del Codice penale, alterazione di stato civile, era stato presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Gullo ed era stato respinto, sia pure dopo una dichiarazione da parte del relatore Dominedò e del Guardasigilli che affermarono di rendersi conto dell'aspetto umano della questione, ma di non ritenere che quella fosse la sede per una tale discussione.

Orbene, noi lo ripresentiamo in questo ramo del Parlamento con un maggiore margine di speranza perchè, da allora ad oggi, è avvenuto qualche fatto nuovo, davanti al quale l'Assemblea non può rimanere insensibile. È avvenuto cioè che il 30 maggio di quest'anno la Suprema Corte di cassazione a sezioni unite ha emesso una sentenza che a noi sembra veramente ammonitrice, ha dichiarato cioè che il fatto non costituisce reato, nella specie che da qui a poco andrò esponendo.

Le considerazioni che brevissimamente svolgo sono le seguenti. Se si ricorre al provvedimento di amnistia, come si dice, non già per sopraffare o mettere in crisi l'ordinamento giuridico su cui incide, ma perchè lo si considera uno strumento che miri essenzialmente a mitigare o a reprimere il rigore della legge penale, e se è vero, come diceva stamane il Presidente Zoli, che il significato dell'amnistia è di togliere ad un reato il carattere di reato, ritengo che non ci sia reato che meriti in questa occasione una maggiore e particolare attenzione da parte dell'Assemblea, perchè noi dobbiamo cercare di individuare i casi più bisognevoli della comprensione umana, della clemenza. Tra questi casi penso che il reato previsto dall'articolo 567 sia quello che più di tutti s'impone all'attenzione dell'Assemblea. È un reato *sui generis*, un reato che colpisce e punisce soltanto la verità, con pene più che gravi, aberranti, da cinque a quindici anni di reclusione. Ora, il fatto di presentarsi all'ufficiale di stato civile per dichiarare cosa che invece obiettivamente è vera anche se in contrasto con la legge, che vuole si affermi cosa soltanto fittiziamente vera, o per presunzione di legge, a me pare che sia un fatto che non può essere e non sarà certamente perseguito nemmeno con la nuova formulazione del Codice penale. Dunque l'articolo 567 punisce la verità ed è da considerarsi il delitto più paradossale. Difatti, secondo l'esempio trattato or ora dalla Suprema Corte a sezioni unite, si trattava, come generalmente si tratta, di donna che, mentre il marito è in carcere o è lontano, mette al mondo una creatura con l'amante. La bimba viene iscritta nei registri dello stato civile come figliola dell'amante procreata con donna di cui non si vuole dichiarare il nome.

Di qui l'assurdo del reato, perchè il Codice vorrebbe che questa creatura venisse ad assumere nello stato civile il cognome del padre che è completamente estraneo alla sua nascita, che magari è in carcere o lontano, e a cui si fa obbligo non solo di accettare l'alterazione del vero, ma di disconoscerlo poi con il sacrificio di un regolare giudizio.

Pare a noi che questo reato debba essere compreso nell'amnistia perchè è evidente lo eccessivo rigore della legge attuale la quale, a differenza del Codice Zanardelli che prevedeva lo stesso tipo di reato ma ammetteva la valvola di sicurezza delle ragioni di onore e

che comminava una pena da un mese a tre anni, non prevede tale ipotesi, cosicchè pensiamo che debba essere approvato questo emendamento.

Il reato di cui all'articolo 567 del Codice penale ha formato oggetto di particolare attenzione anche nella riforma del Codice di procedura penale, perchè difatti quando l'articolo 253 del Codice di procedura penale stabilisce che il mandato di cattura sia obbligatorio per i reati punibili da un minimo di 5 anni ad un massimo di 15 anni, fa espressa eccezione per il reato di cui all'articolo 567, il che vuol dire effettivamente che questo reato non sarà più tale quando sarà approvato il nuovo Codice penale.

Invito quindi l'Assemblea a voler approvare l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione non ignora il lungo travaglio giurisprudenziale e dottrinale di questa norma dell'articolo 567 del Codice penale. L'introduzione di questa ipotesi delittuosa nell'amnistia non contrasterebbe nemmeno con i princìpi ormai accolti; non possiamo però non far presente all'Assemblea l'estrema gravità della ipotesi delittuosa prevista dal primo comma dell'articolo 567 del Codice penale.

Mi sembra pertanto di potere, con piena tranquillità di coscienza, esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere della Commissione non favorevole all'accoglimento data appunto la gravità del limite edittale. Finora ci siamo mantenuti nei limiti di 4 anni salvo le eccezioni per la stampa, qui cominciamo a salire da 3 a 10 anni, e quindi il Governo è contro l'accettazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo del senatore Capalozza, fatto proprio dal senatore Marazzita, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Al primo comma, lettera *d*), è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo e Picchiotti. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera d), *sostituire le parole*: « per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4 » *con le altre*: « per i reati non finanziari, salvo il disposto di cui agli articoli 3 e 4 ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Siccome i militari non sono stati compresi in precedenti provvedimenti di amnistia, e poichè si è detto che queste provvidenze devono essere larghe, facciamo questa volta qualcosa anche per questi servi del Paese e della Patria i quali per un fatto talvolta insignificante debbono rimanere in carcere ad espiare una pena che quasi sempre non è adeguata alla mancanza o alla violazione di legge. Mi affido perciò completamente alla vostra coscienza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario (*commenti dalla sinistra*) per delle semplici considerazioni. Con questo emendamento si verrebbe a provocare un altro franamento nell'economia del provvedimento di clemenza.

Non si deve dimenticare, peraltro, che il militare è legato allo Stato da un particolare rapporto, per cui anche nel passato ai militari è stato provveduto con provvedimenti di clemenza separati.

Per questi motivi la Commissione, pur dolente, deve esprimere parere contrario.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo alla lettera *d*) proposto dai senatori Milillo e Picchiotti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *d*) nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti le lettere *e*) ed *f*) sulle quali non sono stati presentati emendamenti. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvate*).

Alla lettera *g*) è stato presentato un emendamento sostituivo da parte del senatore Papalia. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera g), *sostituire le parole*: « se concorre una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale ovvero le attenuanti previste dall'articolo 62-*bis*, stesso Codice » *con le altre*: « se concorre una attenuante ».

PRESIDENTE. Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PAPALIA. Il contenuto di questo emendamento è chiaro. Si è voluto indulgere nei confronti di coloro che hanno diritto ad una attenuante, ma si è ritenuto che tutte le attenuanti fossero negli articoli 62 e 62-*bis* del Codice penale. Ce ne sono invece delle altre, quella dell'articolo 114, per esempio, che prevede la partecipazione minima ad un fatto: perchè dovrebbe essere esclusa?

Ecco il motivo per cui credo che alla dizione del decreto si debba sostituire vantaggiosamente l'altra dizione: « se concorre una attenuante ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore.* Avendo l'emendamento proposto un valore, mi sembra, puramente letterale e chiarificatore, la Commissione si rimette all'Assemblea.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo non è contrario all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo alla lettera *g*), proposto dal senatore Papalia, per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea ed il Governo si è dichiarato favorevole.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la lettera *g*) nel testo che risulta in seguito all'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Alla lettera *h*) è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Picchiotti e Papalia. Se ne dia lettura.

CEMMI, *Segretario*:

Al primo comma, lettera h), dopo le parole: « commessi dai minori degli anni 18 » *inserire le altre*: « e per quelli commessi dai vecchi che hanno compiuto il settantesimo anno di età ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, ho già illustrato questo emendamento, ma debbo far notare che c'è una discrasia evidente tra il testo del disegno di legge governativo e

quello della legge di amnistia del 1953. Qui si fa una distinzione fra giovani e vecchi e nell'amnistia e nell'indulto che non ha ragione di essere.

Si disse in occasione dell'indulto del 1953 che i minori degli anni 18 e i vecchi oltre i 70 anni dovessero avere un trattamento privilegiato. Nell'amnistia odierna si parla solo dei minori degli anni 18 dimenticando i vecchi. Nel condono, invece, si sono concessi 3 anni ai vecchi e nulla ai giovani. Ora è bene accomunare gli uni con gli altri sia nell'amnistia che nell'indulto. Questo solo è giusto e perciò chiedo che ci si riporti a quello che si fece nel 1953 e cioè che ai giovani al di sotto dei 18 anni siano uniti anche i vecchi oltre i 70 anni per l'amnistia.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. Che gli argomenti addotti dal collega Picchiotti non abbiano consistenza, è dimostrato dal fatto che il collega Picchiotti stesso ha superato i 70 anni ed ha una vitalità ed una vivacità da fare invidia ai trentenni. Nella relazione scritta la Commissione ha già spiegato per quali motivi intende indulgere con gli ultrasettantenni, solo per quanto riguarda l'indulto, mentre non adotta lo stesso criterio per l'amnistia. Quindi esprimiamo parere contrario nell'interesse dello stesso collega Picchiotti.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. La differenza del trattamento nella amnistia e nell'indulto non è dovuta ad una inosservanza, ad una distrazione, ad una casualità. È stata voluta perchè è comprensibile l'indulto dalle pene per gli ultrasettantenni come è comprensibile l'amnistia per i minori. Quindi corrisponde ad un criterio logico e perciò il Governo insiste sul suo testo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento al primo comma, lettera *h*), dell'articolo 1 proposto dai senatori Picchiotti e Papalia e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Tinzl e Sand hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera *h*), la seguente: « *i*) per il reato di omicidio colposo non aggravato ».

Il senatore Sand ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SAND. Accogliendo l'invito di ieri sera del senatore Monni, rinunciamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

SALARI, *relatore*. La Commissione ritiene di avere spiegato sufficientemente i motivi per cui si oppone all'accoglimento di questo emendamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Tinzl mantiene il suo emendamento?

TINZL. Sì signor Presidente e chiediamo che sia messo ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento Tinzl-Sand, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che l'emendamento presentato sul penultimo comma da parte del senatore Nencioni, emendamento tendente a sostituire le parole « alle lettere *a*) e *b*) » *con le altre*: « alle lettere *a*), *b*) e *c*) » è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti il penultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ultimo comma dell'articolo 1 sono stati presentati tre emendamenti soppressivi rispettivamente da parte dei senatori Tinzl e Sand, Nencioni e Franza e Picchiotti e Papalia.

Il senatore Sand ha facoltà di illustrare il suo emendamento soppressivo.

SAND. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questo è un emendamento che ci sta molto a cuore. Il testo del disegno di legge presentato alla Camera concedeva, all'ultimo comma dell'articolo 1, al Presidente della Repubblica la facoltà di escludere dall'amnistia determinati reati. Esattamente si è rilevato che non può essere consentita in materia di amnistia una delegazione negativa e tanto meno una delegazione facoltativa, come quella contenuta nell'ultimo comma del disegno di legge emendato dalla Camera.

Infatti l'articolo 79 della Costituzione attribuisce al Parlamento la titolarità esclusiva di amnistia e indulto, riservando al Presidente della Repubblica il diritto di attuare, mediante decreto presidenziale e non legislativo, la concessione del beneficio.

Dobbiamo però assolutamente dissentire dal testo proposto dalla Commissione di giustizia del Senato, che, riproducendo il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento, esclude dall'amnistia i reati contro la personalità dello Stato, previsti dagli articoli 290, 291 e 292 del Codice penale. Nè l'indole, nè il bene giuridico leso nè tanto meno la loro frequenza giustificano questa esclusione. Trattasi di reati politici per eccellenza, di reati, cioè, direttamente e indirettamente di natura politica, per cui il criterio della pacificazione non potrebbe avere alcuna considerazione nella qualità soggettiva.

La relazione ministeriale precisa che il presente disegno di legge mira precipuamente alla pacificazione degli animi, non sempre raggiunta con i provvedimenti di clemenza emanati nel passato, che per i reati politici posero al beneficio limitazioni ed esclusioni in rapporto al clima politico. L'esclusione quindi dei reati di vilipendio sembra addirittura contraddittoria al criterio informatore principale della legge, quello cioè della definitiva pacificazione politica. I reati di vilipendio, onorevoli colleghi, compresi nei reati contro la personalità dello Stato, al confronto con tutti gli altri reati sono di una estrema rarità, non solo, ma tendono a diminuire in modo veramente esemplare.

Rilevo dall'Annuario dell'Istituto centrale di statistica del 1958 i seguenti dati: di fronte a 233 mila reati contro il patrimonio nell'anno 1956, vi sono per lo stesso periodo di tempo in tutta Italia appena 162 reati contro la personalità dello Stato.

PRESIDENTE. Vorrei ricordarle che lei sta illustrando un emendamento. Ora sta pronunziando un discorso che poteva essere pronunciato in sede di discussione generale. La pregherei di voler riassumere.

SAND. Chiedo scusa. Non ho preso la parola durante la discussione generale per poter svolgere ora questo emendamento.

Tale cifra per l'anno successivo, 1957, si riduce quasi alla metà, al numero di 100. Per quanto quindi attiene al fattore frequenza, tutto sta a consigliare di includere nel provvedimento di clemenza questi reati. Ma vi è un altro motivo particolarmente importante, direi decisivo, per includere tali reati nel provvedimento di clemenza. Il Ministro Guardasigilli, in sede di discussione di questo disegno di legge in seno alla Commissione di giustizia del Senato, ha chiaramente sottolineato il criterio della pacificazione, che è quello principale a cui si ispira questo disegno di legge. Qui dobbiamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla situazione del tutto particolare della provincia di Bolzano, dove vi sono più gruppi etnici di diversa madre lingua.

Due soli processi penali valgano ad illustrare agli onorevoli colleghi come le norme sul vilipendio si risolvano in zone mistilingue praticamente in una grave ingiustizia nei confronti della minoranza di madre lingua diversa da quella italiana, che determina addirittura un'illegittimità costituzionale, perchè urta contro il principio fondamentale dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

In un pubblico esercizio, in perfetta armonia, intorno allo stesso tavolo siedono cittadini di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca. *Inter pocula*, per banalissimi motivi si accende un battibecco. Un italiano ingiuria un sud-tirolese: « Voi tedeschi siete tutti questo e quest'altro ». Questi indignato

risponde: « Voi italiani siete tutti questo e quest'altro ». Ecco l'ingiustizia: il cittadino di madre lingua italiana, che ha ingiuriato quello sud-tirolese, se la cava per ingiuria con un paio di migliaia di lire da parte del Pretore; l'altro viene immediatamente tratto in arresto, deferito alla Corte d'Assise e condannato per vilipendio alla Nazione al minimo di un anno di reclusione. Vi pare giusto questo, onorevoli colleghi, o non ritenete...

PRESIDENTE. Le rinnovo un cortese invito a riassumere quello che deve dire per illustrare il suo emendamento, ricordandole che l'illustrazione degli emendamenti deve essere succinta, breve e non si può con un discorso, per di più scritto, riaprire la discussione generale.

SAND. Onorevoli colleghi, vi ho citato questo processo penale. Raccolgo l'invito del Presidente e concludo, dicendovi che non faccio appello al vostro senso di generosità, ma faccio appello al vostro senso di giustizia, esprimendo la mia fiducia che voi, in omaggio alla tanta conclamata pacificazione, vorrete includere questi reati nel provvedimento di clemenza.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Mi riporto ai principi di carattere generale, che cioè la discriminazione oggettiva è un'ingiustizia, un arbitrio ed è la scelta estetica del delitto. Non dico altro. E che lo sia, lo si evince chiarissimamente dalla relazione ministeriale e dalla deliberazione della Commissione della Camera.

Nel disegno di legge ministeriale c'erano, se non vado errato, tre reati i quali, scartati dalla Camera, sono stati sostituiti da altri che con i primi non hanno nulla a che fare. Noi potremmo aggiungerne altri 6 o 7, il che vuol dire che, nonostante la legge li raccolga tutti nella pena edittale dei tre anni, possiamo scegliere a caso e quel che più ci piace in senso discriminativo o personale. È possibile tutto questo? Così si feriscono i princìpi fondamentali del diritto penale e si vien meno al rispetto dovuto al legislatore il quale dopo matura riflessione ha riunito nei limiti di tre anni i vari reati.

Non si può procedere come più ci talenta ma obbedendo a criteri di ordine generale. Qui non funzioniamo da giudici di moralità ma concediamo provvedimenti di clemenza per i quali ogni delitto che porta la stessa pena vale l'altro. Il resto è arbitrio e discriminazione che non è possibile annullare in simile materia.

Quindi io penso che la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 risponda ai concetti fondamentali e della legge e della logica comune.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Vorrei dare un chiarimento e fare una richiesta sul tipo e sull'ordine di votazione.

Si tratta di reati estremamente eterogenei: vi sono reati obiettivamente politici contro la personalità dello Stato (articoli 290, 291, e 292 del Codice penale), reati contro la pubblica amministrazione, tra i più lievi, perchè puniti fino a tre anni di reclusione e, nella forma attenuata, addirittura fino ad un anno (articolo 318), reati contro l'amministrazione della giustizia (articoli 371 e 372) che riguardano invece la falsa testimonianza e il falso giuramento e reati contro il patrimonio (articolo 640: truffa).

Pertanto penso che, data l'eterogeneità dei reati, le simpatie possano essere diverse; quindi la richiesta di scrutinio segreto che abbiamo presentato deve intendersi limitata agli articoli 290, 291, 292, 318, e 640, con esclusione degli articoli 371 e 372.

PRESIDENTE. Senatore Sand, lei concorda su questo modo di votazione?

SAND. Sono d'accordo.

SALARI, *relatore*. La Commissione non ha afferrato bene la questione.

PICCHIOTTI. Io sostengo che non vi possano essere discriminazioni e quindi mi sembra che la votazione dovrebbe avvenire sulla totalità dei delitti.

PRESIDENTE. Sarà messa in votazione la soppressione totale dell'ultimo comma dell'articolo 1. Il senatore Capalozza, e a questa proposta si è associato il senatore Sand, ha però proposto di limitare la votazione a scrutinio segreto agli articoli 290, 291, 292, 318 e 640.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Vorrei rilevare che non è possibile votare come ella propone. Se si vota la soppressione di tutto l'ultimo comma, è esaurita ogni discussione, ma se questo emendamento soppressivo non fosse approvato, come la Commissione propone, allora bisognerà votare per divisione i vari articoli del Codice penale che debbono essere esclusi. Si tratta di reati del tutto diversi tra loro che non si possono votare insieme. Altrimenti andiamo a bloccare anche la possibilità di approvare per esempio l'emendamento Papalia che si limita solo agli articoli 318 e 640.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Volevo solo chiedere come si deve votare. È la questione di principio che si vota, oppure si vota la limitazione a taluni articoli? Perchè mi pare che con la proposta Picchiotti, con la quale era richiesto lo scrutinio segreto, ci sia un contrasto. Lo scrutinio segreto è chiesto per tutti gli articoli esclusa la falsa testimonianza e il falso giuramento: si vota prima questo o si vota prima l'altro?

Vorrei essere informato del sistema di votazione per non cadere una seconda volta in errore.

FERRETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. I reati previsti da questi articoli sono eterogenei; è impossibile votarli anche in due blocchi pur sempre eterogenei. Bisogna votarli articolo per articolo.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Non riesco a capire questa discussione. Quando si parla di sopprimere tutti i reati, significa che nonostante la varietà dei reati, non possono farsi scelte e discriminazioni oggettive. Mi pare che il voto segreto debba riferirsi a questo concetto.

Qualora la votazione respinga questa nostra istanza, vuol dire che scenderete poi a scegliere il più o meno soggettivamente simpatico dei reati.

Questo mi pare il criterio logico che si deve seguire.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Le opinioni sono in netto contrasto, signor Presidente, non soltanto limitatamente alle varie ipotesi delittuose che bisognerebbe escludere, ma anche in merito al principio di escludere reati che importino una pena nel massimo di anni tre dal disegno di legge di amnistia. Quindi, per tentare di conciliare un tale contrasto di opinioni, riterrei corretto mettere in votazione innanzitutto se si debba o no applicare la amnistia a tutti i reati che importino la stessa pena edittale. Ove dovesse passare questo punto, allora si potrebbe scendere alle varie ipotesi delittuose e potremmo stabilire se ciascuna di esse debba essere votata distintamente o se si renda necessario votarle tutte insieme. Se non si supera il primo punto, non credo che si possa correttamente passare poi alle ipotesi previste dagli articoli 290, 291 e via di seguito.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Ci sono tre emendamenti con i quali si domanda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Ora la ragione di questi tre emendamenti consiste in ciò, secondo i chiarimenti dati da uno dei presentatori, cioè dal collega Picchiotti: che non si possa, che non si debba fare una discriminazione tra le figure delittuose contemplate dal Codice penale, perchè i delitti sono definiti dal Codice stesso e su di essi — afferma il collega Picchiotti — non può essere fatta una valutazione di natura etica o di natura morale. Egli veramente parlava di una valutazione di natura estetica, ma in senso evidentemente paradossale ed ironico.

La questione è dunque di principio. Prescindiamo dalla questione più fondamentale che è già stata fatta ed è stata, sembra, risolta unanimemente, cioè a dire la questione che ha determinato il ritorno al testo governativo anzichè mantenere il testo quale era venuto dalla Camera.

Ma la questione prospettata dal collega Picchiotti ha un interesse di capitale importanza perchè ritornerà con l'articolo 2. Anche in sede di articolo 2 infatti ci sono degli emendamenti che richiedono la soppressione dell'ultimo comma.

Ora, pare a me che la logica imponga di votare innanzitutto su una formula che non può essere se non quella della soppressione che risolve il problema prospettatoci dal senatore Picchiotti: cioè a dire, se il Senato ritiene che in un disegno di legge di amnistia e di indulto sia consentito discriminare i vari delitti o, per dire una parola più generale, i vari reati.

Se l'emendamento o gli emendamenti saranno accolti, il Senato affermerà un principio che costituirà un precedente per il futuro, per cui per il futuro eventuali nuovi provvedimenti di clemenza non potranno fare alcuna discriminazione, cioè alcuna esclusione di nessuna figura di reato, nè ai fini dell'amnistia, nè ai fini dell'indulto.

Se invece il Senato respingerà gli emendamenti soppressivi, affermerà che sarà consentito anche in futuro fare questa distinzione e questa discriminazione.

Il problema dunque si pone come un problema di principio, per cui non è possibile, a mio parere, che la Presidenza non lo risolva secondo il nostro Regolamento. Se ho ben capito, il Presidente dice che, secondo il Regolamento del Senato, egli è tenuto a porre in votazione innanzitutto quell'emendamento per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto; ma pare che la richiesta di scrutinio segreto non riguardi gli emendamenti soppressivi *tout court*.

PRESIDENTE. Senatore Tessitori, perchè, non svolga un'argomentazione non necessaria, le preciso che la richiesta di scrutinio segreto riguarda proprio la votazione sull'emendamento concernente la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

TESSITORI. Allora una delle due, ed ho concluso: qualora l'emendamento soppressivo fosse accolto, evidentemente non si potrebbe più passare ad ulteriori votazioni; qualora non fosse accolto, bisognerà invece passare alla votazione su ciascun titolo di reato previsto nel comma.

PRESIDENTE. Senatore Magliano, lei è d'accordo su questa procedura?

MAGLIANO. Era proprio questo che volevo far rilevare: cioè la necessità di votare prima la soppressione dell'ultimo comma, perchè, ove fosse approvata, tutte le altre proposte cadrebbero, e qualora invece fosse respinta si vedrebbe poi quali reati potranno o meno essere esclusi dall'amnistia.

PRESIDENTE. Senatore Capalozza, lei ritira la sua richiesta di limitare lo scrutinio segreto?

CAPALOZZA. Esattamente, signor Presidente: che si voti sull'emendamento soppressivo, con il che, se la votazione non risulterà positiva, nel senso che non sarà soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, si dovrà poi votare per divisione e singolarmente su ogni titolo di reato qui elencato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento in esame.

MONNI. La Commissione è contraria alla soppressione. È lieta che si sia chiarito finalmente che si vota sulla soppressione intera prendendo in esame cioè i tre emendamenti pervenuti da varie parti. Non si sta qui a ripetere tutto quello che si è detto in Commissione; non ce n'è bisogno, in quanto i colleghi che ne fanno parte ricordano che gli stessi proponenti della soppressione, onorevoli Picchiotti e Papalia, hanno anche presentato una richiesta di ripristinare il testo governativo, e un'altra in cui si chiede, dall'onorevole Papalia, di sopprimere nell'ultimo comma la menzione degli articoli 318 e 640. Non vi era e non vi è dunque accordo neppure dal punto di vista vostro perchè mentre l'onorevole Picchiotti dichiara che la discriminazione è assurda e illegale, egli stesso propone poi che si ripristini...

TERRACINI. In via subordinata.

MONNI. La Commissione prega il Senato di considerare la gravità di tutte queste cose, che possono essere male giudicate anche dall'opinione pubblica. (*Interruzione del senatore Terracini*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contro la soppressione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Granata, Roasio, Vergani, Bertoli e altri nel numero prescritto dal Regolamento è stato richiesto che la votazone sull'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

(*Il Vice-Presidente Bosco viene momentaneamente sostituito alla Presidenza dal Vice-Presidente Ceschi*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Berti, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosi, Braccesi, Busoni,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerica, Cervellati, Ceschi, Chabod, Chiola, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fabbri, Fenoaltea, Ferrari, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati, Franza,

Gallotti Balboni Luisa, Gatto, Gelmini, Genco, Gerini, Giacometti, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Gramegna, Granata, Greco, Guidoni,

Imperiale, Iorio,

Jannuzzi, Jervolino,

Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Marchisio, Mariotti, Masciale, Massari, Massimo Lancellotti, Mencaraglia, Menghi, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militerni, Minio, Molè, Moltisanti, Moneti, Monni, Montagnana, Montagnani Marelli, Moro,

Negri, Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Ottolenghi,

Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli, Piola, Ponti, Pucci,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Sand, Scappini, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Se-

reni, Simonucci, Solari, Spagnolli, Spallino, Spano, Spezzano,

Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tinzl, Tolloy, Tupini, Turani,

Valenzi, Valmarana, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zelioli Lanzini, Zoli.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il seguente risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1, presentato dai senatori Tinzl e Sand:

Votanti	189
Maggioranza	95
Favorevoli	95
Contrari	94

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Avverto che, con l'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, si devono considerare decaduti i seguenti emendamenti subordinati:

« *In via subordinata, ripristinare il testo governativo* ».

PICCHIOTTI, PAPALIA

« *In via subordinata, all'ultimo comma sopprimere la menzione degli articoli* 318 e 640 ».

PAPALIA

« *All'ultimo comma, aggiungere in fine le parole*: « salvo quanto è disposto nelle lettere *a*), *a-bis*), *b*) e *c*) del presente articolo ».

(*Emendamento subordinato*).

CAPALOZZA, LEONE.

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione alla seduta di mercoledì prossimo.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CEMMI, *Segretario*:

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere quale azione ha svolto o intende svolgere per facilitare la composizione dello sciopero dei marittimi italiani a seguito della resistenza e della caparbietà degli armatori di fronte alle giuste rivendicazioni dei lavoratori.

Inoltre, gli interroganti chiedono anche di conoscere quali provvedimenti intende prendere il Ministro della marina in riferimento alle illegalità e alle prepotenze esercitate dagli armatori italiani sugli scioperanti e chiedono di sapere da quali « ambienti competenti » è stato emesso il comunicato diffuso dall'A.N.S.A. l'11 giugno 1959 e se il suddetto Ministro ne era precedentemente a conoscenza (481).

PESSI, RUGGERI, BERTOLI

Al Ministro senza portafoglio per il turismo e lo sport, per conoscere se intenda dare un opportuno indirizzo ed esercitare la necessaria vigilanza sui vari *festivals* di musica leggera.

Tali spettacoli che involgono interessi di centinaia di milioni, oltre ad essere sovente oggetto di polemiche non sempre contenute nei giusti limiti, sono fonti di chiassosi litigi

con scambio di insultanti accuse e persino di estemporanee manifestazioni di pugilato con grave scandalo dell'opinione pubblica.

Non se ne chiede la soppressione — pure invocata da settori abbastanza vasti della popolazione italiana — ma si ritiene opportuno sottolineare come sarebbero auspicabili, per le predette manifestazioni, un rigoroso indirizzo ed una rigorosa vigilanza perchè intorno ai *festivals*, — veri e propri concorsi con premi ingentissimi — non vi siano nè equivoci nè sospetti destinati ad essere base dei già lamentati inconvenienti (482).

GRECO, D'ALBORA

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere a quanto ammontino tuttora gli importi per sovracanoni dovuti dalle società idroelettriche ai Comuni montani della provincia di Verona in base alle leggi vigenti (929).

DI PRISCO

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali siano le cause che hanno determinato l'esplosione del deposito di munizioni di Rivoli Veronese avvenuta il giorno 11 giugno 1959; per sapere se vi siano responsabilità della ditta appaltatrice e quali provvedimenti siano stati presi per venire incontro con urgenza alle famiglie colpite dal sinistro (930).

DI PRISCO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali tempestivi provvedimenti intenda prendere a favore delle famiglie dei produttori agricoli, specialmente mezzadri e coltivatori diretti, che sono stati duramente colpiti nei raccolti a seguito del violento nubifragio abbattutosi nella zona del Chianti e particolarmente nei comuni di S. Casciano, Tavernelle, Greve, Montespertoli e Impruneta (provincia di Firenze).

Dai primi accertamenti è stato rilevato che i danni causati alle colture e agli immobili ascenderebbero ad un miliardo di lire, perchè l'estensione investita dal nubifragio supera i 3.000 ettari in cui operano oltre 300 famiglie di contadini.

È noto che si tratta di una zona economicamente depressa per cui le condizioni di vita delle popolazioni sono estremamente disagiate (931).

BITOSSI, RISTORI, SCAPPINI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali provvedimenti intenda prendere, e con quale urgenza, a vantaggio dei contadini coltivatori diretti e mezzadri i cui raccolti hanno subito gravissimi danni a causa del nubifragio abbattutosi sulla Toscana, e in modo particolare nei comuni del Chianti e della Val di Chiana (932).

MENCARAGLIA

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 giugno 1959

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (562).

2. Disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (399).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (*ore 14,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari